

## QUESITI

---

**DANIELA FALCINELLI**

**Miseria e Nobiltà di un *homo faber*.  
Rie-labor-azioni di un osservatore penale**

Quella proposta è un'ipotesi ermeneutica del fatto criminoso di c.d. caporalato che fa una precisa scelta epistemologica. Non si affida "ciecamente" alla credenza critica dei precari studi di settore, a sentire la quale l'attuale disciplina, scritta con le parole dell'art. 603 *bis* c.p., rimane afflitta da una tipicità debole ed al contempo in grado di mettere al centro della tutela la persona e la sua *indefinita* dignità. Parte diversa, riappropriandosi del primato della visione penal-costituzionale, senza accontentarsi del comune inquadramento dominato da spunti di studi sociologici "mal visti", ma credendo "sul serio" che il caporalato postmoderno sia un fenomeno nato sociale per rimanere (in un certo senso) tale; che snaturi il senso stesso del lavoro, voluto umano dalla Costituzione, giungendo a snaturare le relazioni di partecipazione sociale sottostanti; che quest'ultime abbiano origini materiali e insieme culturali, e convergano direttamente nella struttura dei delitti al vaglio dandogli una linea ed uno spessore *non abbreviati* alla condotta del "caporale" ma saturati col senso dell'umana individualità di chi lavora. Si arriva ad un confine che allarga la maglia della fattispecie dentro un tipo speciale - diverso - di Servitù, conducendola sempre ad un evento, e sempre ad un evento che abbia *necessariamente* un unico senso: trasformare la persona "costituzionale" nel suo esatto contrario, un *homo* cui rimane, dopo il lavoro, solo la tanta fatica di essere *faber*.

*Misery and nobility of a homo faber. Reworkings of a criminal observer*

*That proposal is a hermeneutic hypothesis of the criminal fact of the so-called caporalato who makes a precise epistemological choice. It does not "blindly" rely on the critical belief of precarious sector studies, according to which the current discipline, written with the words of art. 603 bis c.p., remains afflicted by a weak typicality and at the same time is able to place the person and his indefinite dignity at the center of protection. The proposal starts differently, regains possession of the primacy of the penal-constitutional vision, without being satisfied with the common framework dominated by ideas of "badly seen" sociological studies, but believing "seriously" that postmodern caporalato is a phenomenon born social to remain (in a certain sense) such; that distorts the very meaning of work, desired by the Constitution as human work, thus distorting the underlying social participation relations; that these relations have material and cultural origins, and converge directly in the structure of the crimes under consideration, giving them a line and a depth not shortened to the conduct of the "corporal" but saturated with the sense of the human individuality of the worker. We arrive at a border that widens the mesh of the case into a special - different - type of Servitude, always leading it to an event, and always to an event that necessarily has a single meaning; to transform the "constitutional" person into her exact opposite, a man who remains, after work, only the so much effort of being faber.*

**SOMMARIO:** 1. O uomini o caporali. - 2. Lo stato di un'arte in cammino precario. - 3. «Meglio una testa ben fatta che una testa ben piena». - 4. Le narrazioni sociali della realtà: un genere vittimistico. - 5. Un esercizio di ri-lettura. Iniziando col prendere sul serio quanto scrive la norma. - 6. La fisionomia d'insieme: due fotogrammi sul lavoratore. - 7. Due condotte, due tipi di sfruttamento, una proposta

interpretativa. - 8. Gli indicatori sociali di una tipicità robusta. - 9. *Dove vanno* gli indicatori sociali. - 10. Introduzione all'evento giuridico del delitto. Verso il bisogno di identità del lavoratore. - 11. Lavoro, valore, identità. Tre concetti, una Persona, l'uomo costituzionale. - 12. Ciò che cambia della vulnerabilità, ciò che resta dello stato di bisogno del lavoratore. - 13. Offendere chi, offendere cosa. I bisogni sociali delle Persone che lavorano. - 14. Prove di scrittura, di qualche risposta. - 15. Ultime righe sulla punizione del caporalato, l'impronta della tutela da un tipo di emarginazione sociale.

1. *O uomini o caporali*. Il tema della celebre commedia partenopea - cui si rifà il titolo di questo scritto - ha segnato i tratti della società e della cultura d'Italia, passando dalla scena teatrale a quella televisiva, dal palco alla macchina cinematografica, dal Novecento al nuovo secolo, e lasciandosi nel frattempo costante ed immutato. La fame di lavoro, la fame di sopravvivenza, la fame di giustizia, sono rimaste sempre le stesse. All'epoca, l'indimenticabile scena di un'intera famiglia in entusiasta concitazione davanti alla semplicità di un piatto di pasta in tavola, traduceva nei termini simbolici del grottesco la cruda evidenza di una drammatica realtà: erano gli anni del primo dopoguerra, erano i giorni in cui l'uomo - quello comune - arrivava a mettere sul piatto anche la propria dignità pur di superare *ogni sua miseria*. Una miseria dai multipli risvolti. L'erudita sagacia filosofica del tempo li guardava attraverso le parole scritte da Ernst Bloch, quando affermava che «non si vive di solo pane, soprattutto quando non se ne ha»<sup>1</sup>. La filosofia "pratica" di Antonio de Curtis la tratteggiava *tout court*, col pennello della realtà, del mondo, della vita<sup>2</sup>:

*«L'Umanità io l'ho divisa in due categorie: uomini e caporali».*

*«I caporali sono appunto coloro che sfruttano, che tiranneggiano, che maltrattano, che umiliano. Questi esseri invasati della loro bramosia di guadagno li troviamo sempre a galla, sempre al posto di comando, spesso senza averne l'autorità, l'abilità o l'intelligenza, ma con la sola bravura delle loro facce toste, della loro prepotenza, pronti a vessare il povero uomo qualunque».*

Dall'altra parte, *«Gli uomini sono quegli esseri costretti a lavorare per tutta la vita, come bestie, senza mai vedere un raggio di sole, senza mai la minima soddisfazione, sempre nell'ombra grigia di un'esistenza grama»*

<sup>1</sup> In proposito, si rinvia alla riflessione ad ampio raggio sviluppata dai contributi raccolti in AA.VV., *Il "lavoro della letteratura"*, in *L'ospite ingrato*, 2018, 3-4.

<sup>2</sup> Secondo la concezione di Gramsci, filosofo è l'uomo che opera praticamente e nel cui pratico operare è contenuta implicitamente una concezione del mondo, una filosofia, v. GRAMSCI, *Quaderni del carcere*, 10, II, in <https://quadernidelcarcere.wordpress.com/2014/09/17/indice-quaderno-10/>.

(Totò Esposito in *Siamo uomini o caporali?*, di Camillo Mastrocinque, 1955)

Era la vita di un uomo ridotto a mera parvenza di sé stesso, senza soddisfazioni, e ricco solo di fatica<sup>3</sup>.

A distanza di quasi settant'anni da allora, molto è cambiato, molto è rimasto. Continuano le mortificazioni e le umiliazioni di tanti che abitano il mondo del lavoro, ci sono ancora narrazioni sul tema, e ci sono ancora uomini così come ci sono caporali. Anche da parte di una porzione dell'intelligenza giuridica italiana s'è fatto un gran parlare dell'argomento, entrato dirompente nella galassia della normativa penale che attende alla repressione dello sfruttamento dei lavoratori. In particolare, s'è fatto un gran parlare proprio della fattispecie del caporalato, scritta con le parole dell'art. 603 *bis* c.p.: ha dato forma al campo di indagine più interessante per definire le dinamiche interne di un territorio dai confini resi sempre più sfuggenti dalla matassa delle sue articolazioni formali. Sono state prodotte inchieste, saggi, racconti, processi e sentenze, che ispirano quest'incursione penalistica lungo l'asse di una proposta ridefinitoria del paradigma di incriminazione cucito a punire un fenomeno, sociale quanto storico, che è stato inquadrato dal mondo accademico seguendo un approccio pressoché standardizzato. Ci si è fermati all'univoca idea, di marca ottocentesca, del *diritto al/di lavoro* leso dalla condotta di *chi dà impiego ad un prestatore d'attività* creandogli attorno un contesto di irregolarità oggettivo-normativa, piuttosto che dirigersi verso la poliedrica umanità della *persona* che, giorno dopo giorno, spende sé stessa col lavorare. A cogliersi, è stato così uno sbiadito confine tra il campo delle norme che disciplinano il settore e quello vasto della loro violazione profittevole, in cui manca di segnarsi l'effettiva distanza tra i diritti umani di libertà - di "essere", dell'uomo che lavora - e quanto effettivamente li offenda. In breve: s'è colta la grande quantità delle variazioni sul tema, è sfuggita l'unica qualità costante.

Sicché, sulle novità si sono ampiamente dilungati autorevoli studiosi, rimarcando il fatto del trovarsi in un «ring di pratiche vessatorie» capace oramai di racchiudere il Paese attraversandolo da regione a regione; dentro al quale il «caporalato» è diventato «formalmente» altro dall'originaria mediazione illeci-

---

<sup>3</sup> DE CURTIS, *Siamo uomini o caporali?* *Diario semiserio di Antonio De Curtis*, Roma, 1995.

ta tra domanda e offerta di lavoro; ed altro è il quadro economico in cui opera, reso fin troppo variabile da una flessibilizzazione istituzionalizzata, e riccamente variegato nelle rispettive forme di manifestazione, private dei confini originari (per tutti: quelli dell'agricoltura, dell'allevamento, della pastorizia, della pesca, dell'edilizia, della manifattura)<sup>4</sup>. Al seguito, si sono profuse analitiche argomentazioni rispetto all'elasticità – più o meno legittima – della figurazione tipica entrata a comporre il sistema codicistico dei delitti contro la personalità individuale, in grado di assorbire pure le illegalità dei metodi produttivi che danno linfa ai segmenti del terziario e della *gig economy*.

E, in tutto questo gran parlare, non sembra essersi dato pari peso a quanto *serve veramente al penalista*: saturare e disambiguare le parole del diritto per capire il senso di *innovate fattispecie delittuose*, collocate dentro una *tendenza neoschiavista* che è rimasta, però, *sempre la stessa*.

2. *Lo stato di un'arte in cammino precario*. A fare i passaggi successivi di una riflessione critica lungo questa direzione, già basterebbe qualche “banale” considerazione. Si sfida chiunque a negare che il diritto penale sia un oggetto sociale e che (solo) qui l'interpretazione della disposizione legislativa sia una *scoperta* del sapere<sup>5</sup>, e non una creazione del diritto. Prima ancora, lo si sfida a negare che la dimensione costituzionale sia tanto empirica quanto valoriale, ed abbia segnato la fine di un “diritto penale di regole” – quelle scritte – ed il principio di un “diritto penale del fatto” vincolato alla realtà, assegnando all'esegeta l'esatto compito di avvicinarli entro un'unica prospettiva. Tocca dunque riconoscere come pure nell'ambito gius-penalistico il contesto della “frase legislativa” ed il suo senso contribuiscano insieme a delineare il significato delle fattispecie<sup>6</sup>, e che quel senso si spinga oltre le parole e le proposizioni, dipendendo, necessariamente, anche dalla dimensione tipicamente

<sup>4</sup> Cfr. PALMISANO, *Caporalato: narrazioni, tipologie ed effetti. Verso una sociologia dello sfruttamento*, in AA.VV., *Il “lavoro della letteratura”*, in *L'ospite ingrato*, 2018, 3-4, 17 ss.

<sup>5</sup> BRICOLA, *La discrezionalità nel diritto penale*, I, *Nozione e aspetti costituzionali*, Milano, 1965.

<sup>6</sup> Segue un'impostazione alla stregua del contesto anche la diversa riflessione svolta in tema da DI MARTINO, *Tipicità di contesto. A proposito dei c.d. indici di sfruttamento nell'art. 603-bis c.p.*, in *Arch. pen.*, 2018, 3, 1 ss.; ID., *Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità tra sfruttamento lavorativo, tratta e schiavitù. Contenuti e metodi fra diritto nazionale e orizzonti internazionali*, *ivi*, 2019, 1, 1 ss.

“soggettiva” dell’interpretazione<sup>7</sup>, che è logica, grammatica e sintassi di un sistema vivente oltre le regole, ove i principi, non fissi, scorrono lungo un continuo divenire<sup>8</sup>.

In altri termini, ogni norma penale – e così, anche quella che incrimina il c.d. caporalato – è un “fatto interpretato” senza per questo (poter) essere un fatto creato. Il passo ancora successivo consiste, ovviamente, nel precisare quale sia il contesto della disposizione prescrittiva in indagine, distinguendone i profili e tenendo a mente quanto in generale li separa. Al contesto prossimale – a sua volta distinto in contesto situazionale (fattuale) e normativo – sta infatti accanto un contesto di sfondo (o distale) riferito alle presupposizioni culturali, quelle che rendono possibile la comprensione, dove per “culturali” non si intendono le propensioni intellettuali individuali, ma quei concetti costitutivi della dimensione culturale *sociale* condivisa dalla comunità<sup>9</sup>, non esclusi gli interpreti penali<sup>10</sup>.

Lo *stato dell’arte* sul delitto se ne rivela piuttosto indifferente, assorto com’è in tutt’“altre letture”. Sfogliare le pagine dei contributi che abbondano sul tema<sup>11</sup>, consente in effetti al ricercatore di confrontarsi con un coro piuttosto nutrito di pensatori pronti a sostenere che c’è un “qualcosa che non torna”,

---

<sup>7</sup> V. in tema DI GIOVINE, *Dal costruttivismo al naturalismo interpretativo? Spunti di riflessione in materia penale*, in *Criminalia*, 2012, 267 ss. *Amplius* DI GIOVINE, *L’interpretazione nel diritto penale*, Milano, 2006; DONINI, *Disposizione e norma nell’ermeneutica penale contemporanea*, in Donini, *Europeismo giudiziario e scienza penale*, Milano, 2011, 72 ss.

<sup>8</sup> V. BRICOLA, *Rapporti tra dottrina e politica criminale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, 27, e diffusamente 12-15, 25-27, 34; DONINI, *La politica dell’interpretazione. Una rilettura di Bricola*, in *Lo Stato*, 2021, 17, 2 s.

<sup>9</sup> Per questi distinguo cfr. VILLA, *Una teoria pragmaticamente orientata dell’interpretazione giuridica*, Torino, 2012, 132 ss.

<sup>10</sup> BRICOLA, *Rapporti tra dottrina e politica criminale*, cit.

<sup>11</sup> Citandone talune, AA.VV., *Caporalato e sfruttamento del lavoro*, a cura di Ferraresi-Seminara, in [www.moodle.adaptland.it/pluginfile.php/69943/mod\\_resource/content/1/2022\\_ferraresi\\_seminara\\_caporalato.pdf](http://www.moodle.adaptland.it/pluginfile.php/69943/mod_resource/content/1/2022_ferraresi_seminara_caporalato.pdf), 2022; MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al “caporalato”. Dai braccianti ai riders. La fattispecie dell’art. 603 bis c.p. e il ruolo del diritto penale*, Torino, 2020; DI MARTINO, *Sfruttamento del lavoro. Il valore del contesto nella definizione del reato*, Bologna, 2020; GIUNTA, *Il confine incerto. A proposito di “caporalato” e lavoro servile*, in [www.discrimen.it](http://www.discrimen.it), 17 febbraio 2020; BIN, *Problemi interni e problemi esterni del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in [www.laegislazionepenale.eu](http://www.laegislazionepenale.eu), 10 marzo 2020; *Studi sul caporalato*, a cura di De Santis-Corso-Del Vecchio, Torino, 2020; TORRE, *Lo sfruttamento del lavoro. La tipicità dell’art. 603 bis tra diritto sostanziale e prassi giurisprudenziale*, in *Quest. giust.*, 2019, 4, 97; TORDINI CAGLI, *La controversa relazione della sanzione penale con il diritto del lavoro, tra ineffettività, depenalizzazione e istanze populiste*, in *Lav. dir.*, 2017, 613 ss.

che c'è in fondo il bisogno di tornare a ripensare i percorsi precari seguiti fin qui dall'esegetica, ma non ci sono voci a tono su alternative soluzioni. Ben nitido, invece, è il quadro di contraddizioni culturali lasciate *semplicemente* irrisolte. Tre risaltano su tutte, la prima di principio. Se il principio sistematico di *extrema ratio* qualifica l'offensività di settore, pretendendo dal diritto penale un intervento punitivo "riservato" a forme di sfruttamento «caratterizzate da un disvalore comparativamente più accentuato» rispetto ad altre, dal canto loro dottrina e giurisprudenza si sono dimostrate più che «a disagio» nell'identificare il concreto spazio applicativo dell'incriminazione di specie<sup>12</sup>. Il suo confine è stato espressamente definito come "incerto", destinato a coprire la vasta cifra oscura di illiceità che sta compressa (per così dire) tra gli estremi del lavoro servile, da un lato, e, dall'altro, del lavoro marcato da mera irregolarità sul polo del collocamento, della retribuzione, della sicurezza<sup>13</sup>. Detto tutto ciò, non pensiamo di essere i soli a percepire come rimanga ancora da comprendere dove inizi e dove si concluda la dimensione empirica del delitto di caporalato.

La seconda, afferente al contenuto di disvalore, segue una premessa: non c'è la punizione di quei comportamenti con cui la persona viene reificata, e declassata al rango di una cosa o di un oggetto dal dominio costrittivo del soggetto forte del rapporto lavorativo, da costui fatto scorrere senza soluzioni di apprezzabile discontinuità temporale<sup>14</sup>. È la zona offensiva coperta "altrimenti", dall'art. 600 c.p. o dal parificato delitto di tratta che gli segue. Eppure, tocca anche annotare come il delitto permanga conteggiato nel medesimo settore protettivo della schiavitù/servitù, ove il fuoco della tutela si incentra su di un indistinto *status libertatis* e su di un'irrisolta dignità della persona<sup>15</sup>, e come entrambi i termini rimangano slabbrati, in ciascuna delle fattispecie, nei tratti

<sup>12</sup> Quanto segnalato, tra gli ultimi, da MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al "caporalato"*, cit., 40.

<sup>13</sup> Sul punto, v. GIUNTA, *Il confine incerto. A proposito di "caporalato" e lavoro servile*, in *www.discrimen.it*, 17 febbraio 2020, 4.

<sup>14</sup> JANNARELLI, *Osservazioni preliminari per una definizione giuridica delle forme contemporanee della schiavitù*, in *Riv. dir. priv.*, 2014, 355 ss.

<sup>15</sup> Cfr. BIN, *Problemi interni e problemi esterni del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, cit., 6; MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale, I, Delitti contro la persona*, Milano, 2019, 287, 297; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale, II, I, I delitti contro la persona*, Bologna, 2020, 171 s.

di concetti resi grigi dalla complessità, rispettivamente, quella di un *insieme unitario delle manifestazioni delle libertà individuali prese nel loro intero*<sup>16</sup> e di un *insieme delle dimensioni di valore* - della dignità - *della persona in quanto tale*<sup>17</sup>. Volendo anche tralasciare che si tratterebbe di un bene giuridico troppo rarefatto per farsi offesa veramente reale - esatta invece dalla direttrice costituzionale - e peraltro di due (più) fattispecie clamorosamente distaccate quanto ad armamentario sanzionatorio, v'è da fare i conti con costanti argomentazioni di distinguo che scorrono lungo un confine di separazione d'evidente inconferenza. Dal lato della schiavitù/servitù, s'avvistano situazioni efferate di assoggettamento che «annichiliscono del tutto» la capacità di autodeterminazione del soggetto passivo e «si espandono ad ogni aspetto della sua vita»<sup>18</sup>, dall'altra, una gamma di variegati accadimenti in cui al lavoratore appartiene «una certa capacità di autodeterminarsi» ed è in grado di sottrarsi allo sfruttamento. A rimanere da questa parte, compare allora tutt'altro: sembra avvertirsi il senso di una forma grave di condizionamento della libertà morale, comparsa qua e là nei passaggi giurisprudenziali<sup>19</sup>. Fatti i conti, ci sembra ancora tutta aperta la domanda centrale, quale sia la *species* “vera” del disvalore punito dalla fattispecie ed in cosa consista la concreta realtà che lo riempie. Quindi la terza contraddizione lasciata sul terreno, di struttura e di principio assieme. L'attuale formula è intesa operare lo sdoppiamento del fatto di reato, sancendo distintamente punito, ma con pari forbice edittale, sia il tipo sociale del caporale - colui che «recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori» - sia il tipo sociale di datore-sfruttatore, che «assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al

<sup>16</sup> MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., 297

<sup>17</sup> Senza attardarsi sulle citazioni degli studi di settore che investono il campo semantico della tutela dignitaria, si limita il riferimento alle analisi di vasto respiro ad opera di NUSSBAUM, *Giustizia sociale e dignità umana*, Bologna, 2012, 41; SCALISI, *L'ermeneutica della dignità*, Milano, 2018, 27, 29; LIPARI, *Personalità e dignità nella giurisprudenza costituzionale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, 868; PIEPOLI, *Tutela della dignità e ordinamento della società secolare europea*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2007, 19.

<sup>18</sup> V. MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al “caporalato”*, cit., 45.

<sup>19</sup> V. Cass., Sez. V, 5 aprile 2022, n. 12827, che richiama applicabile la fattispecie di atti persecutori ex art. 612 bis c.p. a casi di “mortificazione” del lavoratore da parte del datore; si rifanno invece al parametro penale del delitto ex art. 610 c.p., tra le altre, Cass., Sez. V, 16 gennaio 2018, n. 7871; Cass., Sez. II, 13 ottobre 2015, n. 2248; Cass., Sez. II, 4 luglio 2013, n. 40077.

numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno». Per cui. Un'ipotesi di reato tradotta come di mera condotta pericolosa, per la quale si fa irrilevante il successivo verificarsi dello sfruttamento dei lavoratori (lasciato ad oggetto del dolo specifico del caporale)<sup>20</sup>, si presta ad essere parificata – quanto a sanzione – a quella resa per mano dell'agente-datore di lavoro, che commette (invece) un reato di evento a forma vincolata, determinando il risultato di «condizioni di sfruttamento» sorretto da un atteggiamento soggettivo di dolo generico<sup>21</sup>.

Si arriva così al punto in cui il *filo del discorso* “cade”, privo di qualsiasi argomentazione efficace a sostegno. L'articolata soluzione normativa è infatti transitata sotto un'inspiegata noncuranza, probabilmente offuscata da un'argomentazione che la tasta valida sia a «graduare la risposta punitiva all'effettivo disvalore del fatto» sia a «rispettare il principio di proporzionalità»<sup>22</sup>. Nella sua progressiva scansione fra reato-base e forme aggravate, la fattispecie *prospetterebbe al giudice* uno spettro punitivo tanto ampio da garantirne la *modellabilità* alla stregua del grado di disvalore di volta in volta concretizzatosi, *flessibile* entro un ventaglio che parte dal minimo di un anno di reclusione e raggiunge nel massimo la soglia corrispondente al minimo di pena prevista per il più grave reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù di cui all'art. 600 c.p.<sup>23</sup>.

Infine, si legge di un *delitto tutto e solo giurisprudenziale*, si ascolta la storia di un interprete legittimato ad essere soggetto esclusivamente a sé stesso<sup>24</sup>.

<sup>20</sup> FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 173; MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., 332, 335.

<sup>21</sup> FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 173 s.; MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., 333, 335.

<sup>22</sup> Così GIUNTA, *Il confine incerto*, cit., 3; MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento*, cit., 57. Critico invece, DE RUBEIS, *Qualche breve considerazione critica sul nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 4, 221 ss.

<sup>23</sup> Cfr. ROTOLO, *A proposito del nuovo delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Economia “informale” e politiche di trasparenza. Una sfida per il mercato del lavoro*, a cura di Ferrante, Milano, 2017, 158; SEMINARA, *Delitti contro la personalità individuale*, in Bartoli-Pelissero-Seminara, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Torino, 2021, 132 s.; PIERDONATI, *Appunti in tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Giust. pen.*, 2017, II, 500 s.

<sup>24</sup> Su queste problematiche, v. BIFULCO, *Il giudice è soggetto soltanto al «diritto»*, Napoli, 2008.

3. «Meglio una testa ben fatta che una testa ben piena». La strada che conduce a rispondere a queste sollecitazioni critiche segue diretta l'invito che alla fine dello scorso secolo rivolgeva Morin per una riforma del pensiero, ricalcando i toni dell'aforisma di Montaigne «meglio una testa ben fatta che una testa ben piena». Era l'invito a superare l'iperspecializzazione divisionistica, ricompattando i principi organizzativi per collegare i diversi saperi attraverso un nuovo paradigma, che costruisse un legame *fatto bene* tra culture disgiunte<sup>25</sup>.

Le strade battute dall'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale appaiono invece "impolverate" dall'idea monolitica che sia doveroso prestare attenzione ai profili oggettivi emersi dai risultati scientifici della sociologia, formante unico ed imprescindibile per lo studio del moderno mondo economico-lavorativo, e che tale premessa avvalorò una lettura "criminale" del delitto, decisamente squilibrata *dalla parte del caporale*. L'accurata indagine sviluppata dalla branca scientifica deputata a "fare strada", concentrata com'è sui fattori sistemici di contesto posti alla base del fenomeno<sup>26</sup>, viene usata come arnese penalistico per riscontrare l'ampio campo operativo in cui poter applicare il tipo odierno di punibilità - piuttosto che di tutela - offerto *ex art. 603 bis c.p.*; per riconoscere la norma votata anche a colpire i detentori del potere capitalistico moderno; per contestarne l'attuale forma di delitto formalmente monosoggettivo. I dati empirici e le analisi sociologiche dimostrano in effetti come nella maggior parte dei casi lo sfruttamento del lavoro non derivi da singoli comportamenti devianti, ancorché diffusi e ripetuti nel tempo, ma da un vero e proprio «modo di produzione», che lega insieme intere filiere e

---

<sup>25</sup> MORIN, *La testa ben fatta. Riforma dell'insegnamento e riforma del pensiero*, Milano, 1999.

<sup>26</sup> In dettaglio, adottando il paradigma del caporalato in agricoltura, li identificano tra gli altri PALMISANO, *Appunti per una sociologia dello sfruttamento in agricoltura*, in *Agricoltura senza caporalato*, a cura di Di Marzio, Roma, 2017, 25; PERROTTA, *Vecchi e nuovi mediatori. Storia, geografia ed etnografia del caporalato in agricoltura*, in *Meridiana*, 2014, 79, 193 ss.

coinvolge interi comparti economici<sup>27</sup>, così da riflettere la compiuta immagine di un incompiuto *corporate crime*<sup>28</sup>.

Traendo spunto da questo modello, in buona sostanza, l'attenzione dello scienziato penale si ferma sulla condotta tipica realizzata dal "caporale", scoperto voce narrante del racconto sul caporalato stesso. Di fatto, la relativa qualifica di "causale" finisce per fagocitare dentro il dettaglio della modalità di agire pure l'analisi dell'evento-risultato (*sottoposizione del lavoratore in condizioni di sfruttamento*), lasciandolo frequentemente indistinto, privo di una effettiva indagine premurosa come tale, se non addirittura privo di un qualsiasi richiamo grammaticale, tanto nelle osservazioni dell'accademia tanto in quelle giudiziali. Quanto allo *ius*, poi, la condizione di sfruttamento è considerata definita dal dettato legislativo solo indirettamente, e proprio attraverso indici empirici socio-oggettivi che si prestano a descrivere in termini puntuali meri *esempi* alternativi di sue cause-forme comportamentali, spendibili processualmente ed al contempo, in questa sede, liberamente fungibili. Sicchè, nemmeno la condotta, detta peraltro di "sfruttamento", si intende propriamente tipizzata dalla norma incriminatrice in termini precisi e riconoscibili *ex ante*, ma è scritta per essere largamente adoperabile dal giudice-sociologo del caso, e da lui è resa nerbo centrale di un costrutto criminale "breve", destinato a concludersi tutt'un tratto. Esattamente quando inizia.

4. *Le narrazioni sociali della realtà: un genere vittimistico.* Solo a spostarsi un passo avanti, il ricercatore si avvederebbe che il mondo del caporalato è lungi dal fermarsi. Gli stessi percorsi di riflessione sociologica vanno oltre, non analizzano esclusivamente le cause oggettivo-sistemiche del fenomeno seguendo

---

<sup>27</sup> V. MONGILLO, *Forced labour e sfruttamento lavorativo nella catena di fornitura delle imprese: strategie globali di prevenzione e repressione*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2019, 630 ss.; PIVA, *I limiti dell'intervento penale sul caporalato come sistema (e non condotta) di produzione: brevi note a margine della L. 199/2016*, in *Arch. pen.*, 2017, 1, 184 ss.; DI MARTINO, *"Caporalato" e repressione penale. Appunti su una relazione troppo scontata*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 2, 106 ss.

<sup>28</sup> Così MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento*, cit., 39; anche MONGILLO, *Forced labour e sfruttamento lavorativo*, cit., 649. Si tratta in realtà di aspetto non passato inosservato al legislatore del 2016, che a questo scopo ha votato sia l'ampliamento della sfera di responsabilità da reato dell'ente giuridico, con l'inserimento dell'art. 603-bis nell'elenco dei reati di cui l'ente risponde *ex art. 25-quinquies* d.lgs n. 231/2001, sia il ricorso a strumenti repressivi di tipo patrimoniale, come i diversi tipi di confisca e il sequestro giudiziario.

una sorta di metodologia scienziata, studiano piuttosto il fenomeno come “processo sociale”, osservandone in uno fattori-base e fattori-effetto; sviluppano una ricerca improntata alla multiparadigmaticità nell’obiettivo ultimo di avanzare lo sguardo verso tutto quanto accade nella vita dell’*uomo che lavora*, senza fermarsi al tipo di attività che l’uomo presta. Lanciano lo sguardo là dove si declinano le sue relazioni interindividuali, sui campi, dentro i negozi, le botteghe, le fabbriche, gli uffici, le scuole, le case<sup>29</sup>.

Si è dunque tenuti ad ammettere anche questo: a proposito del Caporalato, la stessa scienza “diversa” non ha semplicemente marcato i molteplici fattori causali di contesto, né esclusivamente le evidenze effettuali sociali (*sic*, di dimensione sociale) di rilievo prettamente economico e di ordine pubblico. Per questo verso, ha configurato una lesione dell’economia per violazione della «norme più elementari di tutela e salvaguardia della libera concorrenza»; una «rapina nei confronti del sistema d’impresa sano»; l’abbruttimento dei «rapporti tra lavoratori e impresa negando, nei fatti, la possibilità di mediazione sindacale». Piuttosto, v’ha colto anche taluni tratti sociali che riecheggiano *qualcosa di individuale*: la «mannaia contro la salute dei lavoratori coinvolti» che traspare da «evidenti patologie legate tanto al lavoro quanto a una sempre meno salutare condizione di vita»<sup>30</sup>; la «ghettizzazione coatta (in accampamenti stile *jungle* di Calais)» dei prestatori sfruttati.

E questo “qualcosa” è stato infine reso il vero protagonista delle narrazioni letterarie-giornalistiche e delle ricerche e riflessioni accademiche, vistosamente piegate dalla parte dei piccoli schiavi-lavoratori sfruttati. La rassegna sarebbe lunga, a principiarsi dal saggio *Uomini e caporali* di Alessandro Leogrande, inchiesta giornalistica fondata su esperienze dirette raccolte sul campo dell’agricoltura. La sparizione di alcuni giovani braccianti stagionali polacchi in Capitanata sta al centro di un genere *vittimistico* che segnerà il solco della produzione successiva, passando idealmente il testimone a *Morire come schiavi* di Enrica Simonetti, giornalista che racconta la vicenda dello sfruttamento subito da Paola Clemente, diventata il tragico simbolo femminile delle

<sup>29</sup> V. in generale, BATTISTELLI-FARRUGGIA, *I sentieri della sociologia*, Torino, 2018.

<sup>30</sup> In particolare «malattie gastrointestinali, respiratorie, della pelle, dentarie, muscolari, osteoarticolari, reumatiche, sessuali, accanto a forme di acuta malnutrizione, di depressione, di ansia accompagnata da episodi di autolesionismo con tentativi di suicidio».

vittime di caporalato agricolo della contemporaneità. Appartengono al genere pure gli imprescindibili studi sociologici di Luciano Gallino, sul lavoro come merce, per continuare con le analisi sviluppate da Marco Omizzolo nei numerosi reportage intervenuti a fare luce sulla piaga del caporalato nell'Agro Pontino, e con i *focus* di Francesco Carchedi sullo sfruttamento di bambini e donne migranti<sup>31</sup>.

Ora la rassegna è resa breve dal tono penalistico della ricerca: per tutti, viene fatto valere il richiamo ad un recente lavoro di sintesi a firma di Leonardo Palmisano, esempio di autore i cui contributi hanno affrontato di petto l'affermazione sistemica del caporalato nella pluralità dei settori socio-produttivi italiani, approcciando il fenomeno ancora con un unico tipo di sguardo, quello della vittima. Il suo disegno dei tipi sociali ben poco si sofferma a tratteggiare i volti dei caporali, unificati (rispetto alla variopinta realtà esperienziale) sotto il genere di sfruttatore-*leader criminale locale*<sup>32</sup>. Tipo sociale a sé, egli è rappresentato nei termini di *apice di una stratificazione di rapporti di potere*, che nasce dentro un particolare sistema di sfruttamento e che opera al suo interno orientando la propria *attività* «all'arricchimento personale attraverso la compressione dei salari e il tendenziale azzeramento dei diritti contrattualmente garantiti». Molto ha invece speso col parlare dei tanti, uguali e diversi profili dei lavoratori sfruttati<sup>33</sup>. L'inquadramento fornito in questa direzione è a tutto tondo, partendo dal basso di una gerarchia dello sfruttamento in cui le prostitute occupano il gradino più basso, insieme ad un altro tipo sociale: il mendicante racketizzato. Il tasso di sfruttamento di specie, se così è possibile chiamare l'intensità della loro vessazione, raggiunge in questo livello gerarchico picchi narrati come accertabili di appartenere al genere della riduzione in schiavitù, ove la *subumanizzazione è l'esito di un processo di assoggettamento coatto finalizzato all'arricchimento criminale*, fatto di violazione del corpo, costrizione attraverso ricatto psicologico e induzione alla

---

<sup>31</sup> V. *amplius* CARCHEDI, *Piccoli schiavi senza frontiere. Il traffico dei minori stranieri in Italia*, Roma, 2004; ID., *Il traffico internazionale di minori. Piccoli schiavi senza frontiere. Il caso dell'Albania e della Romania*, Roma, 2002.

<sup>32</sup> V. PALMISANO, *Caporalato: narrazioni, tipologie ed effetti. Verso una sociologia dello sfruttamento*, in Aa.Vv., *Il "lavoro della letteratura" Forme, temi, metafore di un conflitto occultato e di un'emancipazione a venire*, in *L'ospite ingrato*, 2018, 19-23.

<sup>33</sup> PALMISANO, *Caporalato: narrazioni, tipologie ed effetti*, cit., 2018, 24.

tossicodipendenza. Poi, il bracciante, offerto ad espressione del modello classico del caporalato, che rende certo il lavoro dentro territori affetti da disoccupazione endemica o da nuove forme di sottoccupazione: si osservano la Puglia, l'Agro pontino o la Piana di Gioia Tauro, così come la Romagna, la bassa Lombardia e il Veneto delle vigne.

Quindi, la badante, dipinta come lavoratrice inserita negli ingranaggi di reclutamenti lunghi, informali, diffusamente illegali. Ed è la volta del magazziniere, come della commessa. La conversione di una porzione dell'economia industriale in economia di servizi (commercio, logistica e trasporti) a basso contenuto intellettuale, ha permesso di riscontrarvi sagomate *storie standardizzate di assoggettamento* della manodopera, *spersonalizzate* dentro il sistema della grande impresa a seguito dell'introduzione e dell'interiorizzazione di moderni meccanismi di controllo, verifica dei tempi di lavoro e della qualità (braccialetti elettronici, carte magnetiche per le pause ne sono esempi). È il caporalato a gestire il reclutamento degli addetti, giuridicizzato nella forma di agenzie di impiego e somministrazione riguardate a mo' di *scatole dentro le quali si costruiscono rapporti di forza uguali a quelli dei campi agricoli*. Il lavoratore dei *call center* gli siede accanto, ed è tanta la narrativa intorno a questa figura di nuovo sfruttato attraverso la telefonia. In sé, questo tipo di lavoratore è considerato contenere gli elementi della *negazione sociale del valore identitario del lavoro di gruppo*, mancando quell'amalgama che ha contraddistinto, al contrario, l'attività degli operai delle fabbriche per tutto il secolo scorso. È visto come il segno dei tempi, che allineano la cultura all'ideologia dello sfruttamento intervenendo sulla frantumazione antropologica del senso del lavoro. Nel panorama dello studioso di diritto penale entra così un *quid* corposo, una prospettiva del contesto amplificata dalla dimensione dell'insieme, e il materiale per una rie-labor-azione dei confini tipici di un delitto che non è costruito come mezzo di difesa del consesso sociale (della sua economia, dell'equilibrio pacifico dei rapporti interni) ma della singola persona che lo forma, suscettibile di essere vagliato *dalla parte dell'uomo* - non del caporale - connettendo un testo penale che ontologicamente ne "chiude" il senso, dentro un contesto di realtà duttile che tende per sua natura ad aprirlo<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> PALAZZO, *Testo, contesto e sistema nell'interpretazione penalistica*, in *Studi in onore di Giorgio Ma-*

5. *Un esercizio di ri-lettura. Iniziando col prendere sul serio quanto scrive la norma.* Per amor di chiarezza, precisiamo che anche questa è un'ipotesi ermeneutica del fatto (interpretato) di "caporalato", e che la scelta epistemologica assunta è quella di non affidarsi "ciecamente" alla credenza critica degli studi di settore, a sentire la quale l'attuale disciplina rimane afflitta da una tipicità debole ed al contempo in grado di mettere al centro la persona e la sua *indefinita* dignità<sup>35</sup>. Di non accontentarsi di trovare nel suo articolato la copertura di uno stato generale di libertà attraverso lo spettro di *comportamenti oggettivi di prevaricazione e di abuso presuntivamente pericolosi* nei confronti di chi abita un qualsiasi ambiente sociale del lavoro (pratico o intellettuale, rurale o urbano, dipendente o autonomo). Di interrompere la trama della vulgata, non riproponendo l'affaticante riferimento di dettaglio al già detto ed accuratamente ricordato da altri, e riappropriandosi di un primato della visione penal- costituzionale rispetto a quella dominata da spunti di studi sociologici "mal visti".

Si sceglie così di credere "sul serio" che il caporalato postmoderno sia un fenomeno che nasce sociale per rimanere (in un certo senso) tale; che snaturi il senso stesso del lavoro perché giunge a snaturarne le relazioni umane sottostanti; che quest'ultime abbiano origini materiali e insieme culturali, e convergano direttamente nella struttura dei delitti al vaglio dandogli una linea ed uno spessore *non abbreviati*, ma saturati col senso dell'umana individualità. Si arriva ad un confine che allarga la maglia della condotta, conducendola a *quan-*

---

*rinucci*, I, Milano, 2006, 527 s. Sul "tipo" e sul metodo della conoscenza tipologica, v. MARRADI, *La tipologia da Aristotele alle scienze umane moderne*, in Aa.Vv., *Una facoltà nel Mediterraneo*, Milano, 2000, 183-201; BEDUSCHI, *Tipicità e diritto. Contributo allo studio della razionalità giuridica*, Padova, 1992. Sulla nozione e le funzioni del "tipo" in diritto penale, si ricordano CARUSO, *La discrezionalità penale tra tipicità classificatoria e tipologia ordinale*, Milano, 2009, 77 ss., 114 ss.; PALAZZO, *Il principio di determinatezza nel diritto penale*, Padova, 1979, 342 ss.; RONCO, *Il principio di tipicità della fattispecie penale nell'ordinamento vigente*, Torino, 1979, 139 ss.; VASSALLI, *Tipicità, diritto penale*, in *Enc. dir.*, XLIV, Milano, 1992, 535 ss.; ALAGNA, *Tipicità e riformulazione del reato*, Bologna, 2007, 289 ss.; CARLIZZI, *Tipo normativo ed ermeneutica penale. Profili storico-concettuali e prospettive teorico-pratiche*, in *Ars Interpretandi*, 2016, 91 ss.; GARGANI, *Dal Corpus delicti al Tatbestand. Le origini della tipicità penale*, Milano, 1997, spec. 11 ss.

<sup>35</sup> Sottolinea che le dichiarazioni sovranazionali perseguono obiettivi di definizione di standard minimi di tutela, di fissazione dei presupposti per un lavoro «dignitoso» (*decent*), FERRANTE, *Libertà economiche e diritti dei lavoratori. Il contrasto al lavoro "non dichiarato" nella legislazione internazionale, europea e nei trattati commerciali*, Milano, 2020, 12.

*do* il Lavoro si ribalta nel suo esatto contrario; quando il Lavoro si trasforma lasciando spazio ad *una speciale* Servitù, e, dissolta la persona, all'*homo* rimane solo la fatica di essere *faber*.

Ad onor del vero, è la scelta del Sistema: collocare il delitto di c.d. caporalato a chiusura di una micro-sezione di delitti contro la personalità individuale, aperta proprio dalla fattispecie generale dell'art. 600 c.p., e snodata attraverso fattispecie autonome e *specializzanti*, definitorie delle sue *altre* forme di offesa tipizzata<sup>36</sup>. L'ha approcciata pure una recente rilettura giurisprudenziale della locale condotta di "sfruttamento", apprezzandola nei termini latini della «coartazione»<sup>37</sup>, utili ad aprire una più agevole strada verso un'esegesi del caporalato "allargata" sotto più aspetti, ripensata direttamente allo specchio strutturale e valoriale del modello della servitù/schiavitù<sup>38</sup>. Allora ci si avvede di uno schema criminoso che si sovrappone perfettamente a quel formante generale, lasciando visibile la sua speciale diversità: contempla due distinti fatti di reato comune, racconta la stessa storia punita *alla pari*, ne narra lo snodarsi attraverso *due distinti e contestuali eventi penali*, che nascono da luoghi diversi per rimanere uguali. Due episodi - di due agenti - eventualmente paralleli, in cui il significato penale non cambia, e ad essere offesa è sempre la "personalità": non di un uomo, ma di *un uomo che lavora*.

Tanti gli elementi che man mano emergono a sollecitare l'adozione di questa linea di pensiero. Già a voltarsi in direzione di una prospettiva internazionale. La delineazione dei principi generali in materia di sfruttamento lavorativo si articola attraverso un'area concettuale di "indecenza" del lavoro cresciuta a partire dalla formula «Il lavoro non è una merce», con cui la Dichiarazione di Filadelfia dell'ILO del 1944 ne negava la natura mercantile, enunciando un postulato fondamentale di politica protettiva nei confronti del lavoro e del lavoratore mediante la garanzia a questi di una prima condizione: di libertà,

---

<sup>36</sup> Giova rimarcare che, da originaria "parte interna" della stessa fattispecie ex art. 600 c.p., presentatasi come primo strumento capace di fornire una risposta penale alle più gravi ed invasive forme di sfruttamento lavorativo, il delitto *de quo* è stato distaccato assumendone la forma di apposita "costola", già con la legge del 2011, n. 138.

<sup>37</sup> Cass., Sez. IV, 11 novembre 2021, n. 7861, 7.

<sup>38</sup> Cass., Sez. IV, 13 novembre 2021, n. 45615.

dal lavoro forzato<sup>39</sup>. Una genealogia che ancora lascia traccia nella tendenziale lettura sovrapposta con il traffico di esseri umani a fini di sfruttamento lavorativo, solo recentemente studiato in una dimensione di alternativa intersecazione, come fase di pre-sfruttamento non necessaria e comunque distinta dallo sfruttamento vero e proprio<sup>40</sup>.

La giurisprudenza applicativa della Convenzione europea dei diritti dell'uomo procede su questa stessa direttrice, definendo una relazione speculare tra sfruttamento lavorativo e *forced labour*, intermediazione di manodopera e tratta di persona, e infine tra intermediazione illecita e sfruttamento del lavoratore<sup>41</sup>. In quest'ottica, non è un paradosso leggere nella sentenza J. c. Austria<sup>42</sup> come il disvalore dello sfruttamento lavorativo sia riconducibile non al divieto di schiavitù o lavoro forzato, ma al *divieto di trattamenti degradanti* di cui all'art. 3 C.E.D.U.<sup>43</sup>. Nozione che appartiene al nostrano sfruttamento *ex art. 603 bis c.p.*, ove l'aggettivo «degradanti» compare ad *indicarlo* tenendo assieme più elementi eterogenei di portata generale: condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, situazioni alloggiative. Con simili fattezze, la natura degradante dell'umanità di chi lavora si rivela elevabile a fattore costitutivo e ricognitivo “aperto”, e di chiusura, del tipo di lavoro entro i cui ingranaggi viene utilizzato il singolo soggetto passivo, in grado di rimanere creato non solo (non tanto) a mano del datore, ma dello stesso caporale<sup>44</sup>.

Per il momento, basti annotare come il discorso dogmatico più consolidato cambi “verso” proprio con riferimento a simili ipotesi. S'avverte l'“eccessiva” difficoltà di leggerci l'indicazione di condizioni riferibili all'esito di condotte

<sup>39</sup> Sul tema tra gli altri, cfr. SUPLOT, *Lo spirito di Filadelfia: giustizia sociale e mercato totale*, Milano, 2011; inoltre cfr. GRANDI, «Il lavoro non è una merce»: una formula da rimeditare, in *Lavoro e dir.*, 1997, 4, 557-580. Cfr. SKRIVANKOVA, *Between decent work and forced labour: examining the continuum of exploitation*, New York, 2010.

<sup>40</sup> FRA, *Severe labour exploitation: worker moving within or into the European union*, Luxembourg, 2015; RIJKEN, *Trafficking in human being for labour exploitation: cooperation in an integrated Approach*, in *European Journal of Crime. Criminal Law and Criminal Justice*, 2013, 1, 9 ss.; VAN VOORHOUT, *Human trafficking for labour exploitation: interpreting the crime*, in *Utrecht Law Review*, 2007, 3, 44 ss.

<sup>41</sup> Corte EDU, *Guide sur l'article 4 de la Convention européenne des droits de l'homme. Interdiction de l'esclavage et du travail forcé*, consultabile su [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int).

<sup>42</sup> Corte EDU, J. e altri c. Austria, ricorso n. 58216/12, 17 gennaio 2017.

<sup>43</sup> Corte EDU, J. e altri c. Austria, cit., §§ 119-123.

<sup>44</sup> Sul punto, con riflessioni generali, MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento*, cit., 81.

empiricamente praticabili dal datore di lavoro – inteso l'autore unico di condizioni di sfruttamento – regolarmente estraneo all'obbligo di provvedere all'alloggio dei propri dipendenti<sup>45</sup> ed ampiamente liceizzato nel sorvegliarlo. L'ipotesi indurrebbe ad insistere sull'effetto del particolare contegno costrittivo del *caporale* avverso i braccianti agricoli, specialmente stranieri, o i nuovi schiavi del settore manifatturiero, non di rado isolati da costui dentro baracopoli o stabilimenti-ghetto dove vivono sotto un suo controllo spesso assoluto. Più facile, allora, è sembrato votarsi ad una rapida invocazione dell'incongruità legislativa operata con l'inquadramento di queste situazioni di «sottoposizione» nel mero sfruttamento del lavoro, rinviando all'idea che si tratti di un totale assoggettamento del lavoratore (comunque, sempre e solo) al suo “datore” riferibile, piuttosto, al generale delitto di riduzione in schiavitù<sup>46</sup>.

Ora si preferisce provare a prendersi l'impegno di soffermarsi con maggior pacatezza sul punto, per affrontare l'analisi di *un tipo di “sottoposizione del lavoratore”* che va spiegato col suo linguaggio penale e nel suo contesto concreto, dimostrandosi concetto “proprio” del fatto reso astratto dalla formula dell'art. 603 *bis* c.p., evento di specie di una speciale servitù.

6. *La fisionomia d'insieme: due fotogrammi sul lavoratore.* Del resto, al buon osservator non sfugge. La messa a fuoco del tipo criminoso scaturisce solo da una fisionomia complessiva che ne fa il tratto figurativo continuo e compiuto, in altre parole, è il suo insieme a veicolarne il messaggio precettivo. A costo di proseguire nelle considerazioni *banali*, va pure sottolineato che quello è sempre un messaggio normativo: che sia un ordigno mal costruito (lo si dice al proposito) o un prodotto linguistico di altissimo livello, è comunque diretto ad indicare regole di condotta ai cittadini, a prescrivere ai giudici di punire solo a *condizioni certe*. Volendo qui semplificare un tema molto complesso, si dovrà dunque ammettere come l'unica modalità espositiva che si confaccia

---

<sup>45</sup> Lo sottolinea V. FERRANTE, *Appalti, supply chain e doveri di controllo sull'uso del lavoro “schiavistico”*, in *Arg. dir. lav.*, 2018, 4-5, 1074. Cfr. MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento*, cit., 82

<sup>46</sup> BIN, *Problemi “interni” e problemi “esterni”*, cit., 17, che ravvisa una difficoltà nel distinguere le ipotesi da ricondurre all'art. 603 *bis* c.p. e quelle invece rientranti nelle ipotesi previste dall'art. 600 c.p.; MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento*, cit., 82.

al ruolo assegnato alla fattispecie incriminatrice dalla Costituzione sia quella direttamente mimetica di un fatto significativo, ricostruttiva di una vicenda ricorrente attraverso l'astrazione di suoi elementi particolari<sup>47</sup>, capace di definire il presente di un fatto offensivo "documentato". Ovvero, il legislatore deve poter rinvenire già pronto nella realtà sociale il calco di un accadimento il cui significato illecito sia costante, esaustivo ed univoco, senza concepirlo e definirlo "con parole sue", normalmente già inficiate da una redazione trascurata, se non complicata, confusamente specialistica ed iperanalitica<sup>48</sup>. L'alternativa - va ribadito - comporterebbe abbandonare il comune mortale e lo specialista del diritto alla perplessità suscitata dalla portata semantica delle parole, autorizzando il giudice a creare, non a trovare, il tipo criminoso nella singolarità della vicenda. Se quest'ultima pare l'esatta trama della vulgata tramandata circa l'area penale dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro, la lettura avanzata in questo scritto fa il tentativo di partire diversa, esattamente dall'idea di una "tradizionale semplicità" della redazione incriminatrice che adempia con ciò ligia il suo compito di realtà costituzionalizzata, rinvenendo presto tutto quanto gli si attaglia.

Il ritratto si apre d'impatto su di una vicenda incarnata tanto nell'esperienza umana quanto nella coscienza sociale, e lo scorcio che s'avvista è unitario, scomposto in più fotogrammi paralleli eventualmente incrociati. C'è sempre un lavoratore, c'è sempre un lavoratore reclutato, c'è sempre un lavoratore reclutato messo in condizioni di sfruttamento, e c'è sempre un lavoratore "del cui" stato di bisogno l'agente (del *reclutamento sfruttatore*) si approfitta. È il "chi" "commette cosa", ai sensi di un primo e di un secondo comma che al terzo spetta solo tipizzare entro coordinate esplicitamente ristrette, qualificato di riflesso attraverso le *esclusive connotazioni speciali* dell'offeso-"piccolo schiavo" che lo allontanano dall'ampiezza della cornice di sfruttamento accolta sotto il nome della servitù.

Non si tarda a comprendere come siano così mostrate due facce della stessa medaglia. Osservando una faccia, e chiedendo aiuto al dizionario, apprendiamo difatti che la realtà del "reclutare" - condotta che d'immediato tipizza

<sup>47</sup> PAPA, *La fattispecie come sceneggiatura dell'ingiusto*, in *Criminalia*, 2019, 187.

<sup>48</sup> DE MAGLIE, *La lingua del diritto penale*, in *Criminalia*, 2018, 121 ss.

il fatto (al n. 1) del “caporale” - è quella di sinonimo di ingaggiare, arruolare, assumere segnatamente anche manodopera presso sé o terzi<sup>49</sup>; a chiedere al linguaggio specialistico penale, abbiamo non semplicemente una conferma. Relativamente agli artt. 244 e 288 c.p., dottrina e giurisprudenza di settore avevano colto nel reclutare la *sostanza di un ingaggio che ha per effetto di produrre un rapporto di subordinazione* o di servizio, non necessariamente retribuito, tra il reclutato ed il reclutatore *oppure* un terzo<sup>50</sup>. Logica vuole, e legittimità penale impone, che si comprenda “bene” l’espressione linguistica: il reclutamento di manodopera, punito ai sensi dell’indagato n. 1, è prettamente quello realizzato «allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi». Vale in fondo la premessa dell’osservazione sociale: se c’è un caporale, c’è sempre anche un terzo - “imprenditore” - che impiega ed utilizza manodopera organizzandola in modo da trarne profitto.

*In parte qua*, si dimostra la stessa condotta tipizzata al n. 2 (quella del “datore”): il comportamento di chi assume il lavoratore “o” lo impiega [...], *anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1*). È l’altro lato della stessa faccia, la porzione del fenomeno sociale punita dal dettato penale quando l’agente si serve dell’opera del lavoratore nello *svilupparsi dinamico* del momento genetico fissato al tempo singolare *dell’inserimento nell’organizzazione/reclutamento*. Pare difficile rintracciare altrimenti il senso chiaro di un dettato in cui la congiunzione disgiuntiva “o” disperde la funzione linguistica di alternativa, mancando di diversificare in questo modo l’assunzione e l’impiego di servizio. Prende di seguito il più evidente ruolo di esplicazione riformulativa del termine (“o”/”ovvero”), nel senso che serve solo a specificare il concetto di condotta preso in quel contesto<sup>51</sup>: *il reclutare ed utilizzare in una struttura organizzata produttiva*.

In entrambi i casi, rimane con ciò una parte di condotta che riesce ad estrarsi dalla più ampia generalità comportamentale comparsa a tipizzare la tratta

<sup>49</sup> V. [www.treccani.it](http://www.treccani.it).

<sup>50</sup> In questi termini ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, II, Milano, 1986, 995; QUADRI, *Atti ostili verso uno Stato estero*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1959, 65 ss. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, I, Bologna, 2019, rispettivamente 49 s. e 137.

<sup>51</sup> VISCONTI, *Il testo scritto: il contratto*, in *Lingua e diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*, a cura di Mariani-Bambi, Pisa, 2013, 127.

(con l'art. 601 c.p.)<sup>52</sup>: in queste righe, il reclutare senza ulteriori dettagli – salvo la sua equiparazione sanzionatoria all'eterogeneo “ospitare”, indicativo della realizzazione di un qualsiasi tipo di stretto contatto di relazione<sup>53</sup> – si configura capace di coprire pure ipotesi di inserimenti in contesti produttivi interamente “criminali”, che potremmo qualificare coi tratti dell'informalità, non visualizzabili come tali alla stregua dei parametri normativi giuridici stabiliti dall'ordinamento italiano.

Sull'altra faccia leggiamo il termine *lavoratore*, e cogliamo il riproporsi del medesimo scenario. Va messo in conto che la nozione italica è espressamente delimitata a valere per l'ambito della normativa di tutela della salute e sicurezza sul lavoro<sup>54</sup> – ove disperde il necessario carattere della retribuzione –, ma risulta apprezzabile in proposito una nozione euro-unitaria di *worker* pur non direttamente desumibile dalle norme positive<sup>55</sup>, creata invece dalla giurisprudenza<sup>56</sup> sviluppando al proposito un orientamento abbastanza omogeneo. La caratterizza per la circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, *a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione*, con esclusione delle attività talmente ridotte da porsi come puramente marginali ed accessorie. Tre,

---

<sup>52</sup> Ad oggi risultante formulata come condotta di chi «recluta» od «ospita» una o più persone approfittando della loro situazione di vulnerabilità, al fine di indurre o costringere a prestazioni lavorative «che ne comportino lo sfruttamento». La fraseggia nel senso di «verbo ... utilizzato in una più ampia accezione di 'ricercare' 'assumere' 'ingaggiare'», DI MARTINO, *Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità*, cit., 45,

<sup>53</sup> Cfr. DI MARTINO, *Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità*, cit., 46.

<sup>54</sup> Il sistema italiano l'ha espressamente definita in apertura all'art. 2 T.U.S.S.L., attraverso una formulazione più generale, geneticamente: «persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari».

<sup>55</sup> In tema, v. recentemente PACELLA, *La nozione euro-unitaria di lavoratore dipendente alla prova della gig-economy: si pronuncia la Corte di Giustizia europea*, in *Labour Law Issues*, 2020, 1; GIUBBONI, *Per una voce sullo status di lavoratore subordinato nel diritto dell'Unione europea*, in *Riv. dir. e sicur. soc.*, 2018, 2, 207-227, in part. 207 e 226 dove parla di «frammenti di status» di lavoro subordinato nel diritto dell'Unione europea. Il riferimento normativo più prossimo è l'art. 45 T.F.U.E.

<sup>56</sup> Cfr. Corte giust. UE, 14 ottobre 2010, C-345/09, van Delft, par. 88: «Anzitutto, per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 45 TFUE, occorre immediatamente ricordare che la nozione di «lavoratore» nel diritto dell'Unione non è univoca, ma varia a seconda del settore di applicazione considerato»; Corte giust. U.E., 16 luglio 2009, C-208/07, von Chamier-Glisczinski, par. 68; Corte giust. U.E., 12 maggio 1998, C-85/96, Martinez Sala, par. 31. Più recentemente, Corte giust. UE sentenza 3 maggio 2012, Neidel, C-337/10, punto 23.

dunque, ne sono i caratteri peculiari, riscontrabili anche in aree non rigidamente ascrivibili alla civilistica subordinazione del prestatore: *sottoposizione ad etero-direzione*, percepimento di *una retribuzione*, (per) *l'esercizio di attività reali ed effettive*<sup>37</sup>. Perfettamente calzanti sul volto del lavoratore protetto dall'art. 603 *bis*, non qualificato formalmente come subordinato, ma caratterizzato dal trovarsi in una condizione di sfruttamento che necessariamente quei connotati presuppone, delineandosi con livelli gravemente ridotti di retribuzione - effettivamente esistente - come dai modi e tempi di una prestazione - *sic*, effettivamente resa - visibilmente lontana dai parametri della normativa in vigore. E calzanti pure rispetto allo sviluppo di ulteriori deduzioni.

7. *Due condotte, due tipi di sfruttamento, una proposta interpretativa.* Si radicano, a seguire, dirimenti convinzioni sul terreno di un'ipotesi, punita ai sensi del n. 1, in cui si descrive una condotta dalle fattezze peculiarmente relazionali: è l'entrata in rapporto con un soggetto "proprio", qualificabile nei termini speciali dell'*uomo che lavora* esercitando un'attività retribuita eterodiretta. Sicché, quella del c.d. caporale è un tipo di condotta che mai implica la mera violazione delle regole di collocamento, perché mai consiste nella sola interposizione intesa come creazione di un contatto tra offerente e richiedente una posizione lavorativa ed a prescindere dal concretizzarsi di questa; è invece un tipo di condotta che sempre si colora - di per sé - di sfruttamento. D'altronde, c'è più di qualcosa che non torna nella "recita" di un dolo specifico del caporale, limitato a connotare l'atteggiamento psichico di un fatto intenzionale di pericolo. La messa in scena sarebbe quella di una realtà anticipata, piegata ad essere illegittimamente "uguale" ad un fatto di danno temporalmente successivo e commesso ad opera di un soggetto altro. Il suo risultato: un autoritario livellamento della pericolosità propria alla lesività altrui, al di fuori pure della cornice soggettivizzata dalle regole proprie del concorso eventuale di persone nel reato, peraltro non escluso nella relativa configurabi-

---

<sup>37</sup> Così BORELLI, *The Concept of Employee and Quality of Employment*, in Borelli-Pascale-Vielle, *Quality of Employment in Europe. Legal and Normative Perspectives*, Brussels, 2012, 115; RISAK-DULLINGER, *The concept of "worker" in EU law*, Brussels, 2018; ROCCELLA-TREU, *Diritto del lavoro dell'Unione Europea*, Padova, 2012, 96 ss.

lità; destinato a stridere con l'intera costruzione sistematica dei delitti contro la persona, ove tra la messa in pericolo del valore individuale e la relativa lesione non corre giusto qualche tratto di inchiostro legislativo. In quest'ottica, l'esercizio di ri-lettura renderebbe ulteriore ragione a che sia ri-assegnata alla formula di specie una funzione "oggettiva", indirizzando il reclutamento tipizzato verso il senso di tangibile proiezione causale<sup>58</sup> rispetto al comportamento altrui<sup>59</sup>, e consentendo alla tecnica normativa di anticipazione di scoprirsi a descrivere la realtà "profonda" del caporalato, come fatto ontologicamente "seriale" nel suo complesso, in cui il reclutamento non finisce in sé stesso ma nel suo contestuale realizzarsi - foss'anche da parte dell'intermediario, più noto come caporale - «in condizioni di sfruttamento del lavoratore».

Staccata dalla locuzione precedente, di distinta area semantica, l'espressione appena richiamata può difatti rimanere a svelare l'esistenza di un modello comportamentale analogo al modo d'agire dell'imprenditore: si snoda nel verificarsi di un evento materiale determinato dal "tipo" di reclutamento in discorso, accompagnato da una "modalità" che integra una distinta condotta causale rispetto ad un'ambientazione di lavoro in cui ordinariamente germina la lesione al bene protetto. Ad iniziare, è la scomparsa dell'incomprensibile ragione "politica" di un diritto che avrebbe prodotto un grossolano appiattimento, col voler parificare (in via di sanzionabilità) comportamenti e fatti umani tanto differenti tra loro per quanto concerne il disvalore<sup>60</sup>. *In medias res*, la conclusione da trarsi, cambierebbe del resto nettamente. Nel senso che simili conseguenze di imbarazzante incongruità, mai scritte, si metterebbero a nudo come il prodotto di una mancata riflessione accurata sulla portata semantica delle parole, poi rimbalzata sugli effetti giuridici dei termini, tutta opera di una compagine interpretativa disattenta ad indagare lo "schermo intero" del fatto sociale riformulato dalla cornice normativa, ove *i tipi sociali di caporali e datori di lavoro si confondono in una pluralità di volti lasciati indistinti*. Si confondono fin nella terminologia evocativa, stante l'unicità del vo-

<sup>58</sup> Cfr. le considerazioni argutamente sviluppate a riguardo della formulazione "populista" del delitto di disastro innominato, a firma di BRUNELLI, *Il disastro populistico*, in *Criminalia*, 2014, 256-262

<sup>59</sup> Così, con riguardo all'espressione "fatto diretto" entro il testo dell'art. 434, co. 1, c.p., v. Cass., Sez. I, 23 febbraio 2015, n. 7941, in *www.penalecontemporaneo.it*, 24 febbraio 2014.

<sup>60</sup> V. SOTIS, *Vincolo di rubrica e tipicità penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 1370.

cabolo “caporalato”, nel gergo comune riferito ad un solo ed unitario «sistema illecito di intermediazione e sfruttamento della manodopera»<sup>61</sup>, in cui gli “intermediari illegali” sono coloro che «reclutano la forza lavoro» «sempre al servizio di un imprenditore» col quale si compenetrano, fino a diventarne da *factotum* – risolvendo per lui tutti i problemi che sorgono durante la fase di reclutamento, di ingaggio, di trasporto sul luogo di lavoro e di svolgimento del lavoro previsto, nonché nel rientro serale dei lavoratori nelle rispettive abitazioni – ad amministratori delegati, potendo egli giungere alla completa delega della gestione di queste complesse fasi tecnico-organizzative e di direzione al caporale<sup>62</sup>.

Di più, a cominciare è un cambiamento di portata strutturale generale. Cambia il punto di vista del contesto fattuale messo sotto l’obiettivo, tradotto in ogni episodio in un fatto di evento di sfruttamento di chi lavora; cambia l’inquadramento del contesto normativo, cambia il senso del “precetto interpretato”, sotto le luci di una riflessione penalistica che prosegue il cammino portandolo verso una meta distante.

Non si scoperà più nelle pieghe dell’art. 603 *bis* c.p. una fattispecie di evento a forma comportamentale “liberissima”, in grado di assecondare al meglio le necessità politico-criminali di lotta contro il fenomeno sociale; il velo si alza su di un’altra fisionomia, conforme alle esigenze di garanzia legal-liberale. Ha il volto certo di un fatto, reso visibile da tratti robusti, l’aspetto crudo dell’abbruttimento che sfigura l’identità di *un uomo che lavora*.

8. *Gli indicatori sociali di una tipicità robusta*. Lo “svelamento” della linea tipica ci conduce, così, ancora là dove la norma penale scrive e seleziona le regole non scritte del fatto sociale di caporalato. Condizioni tipizzanti – tocca ben dirlo – posto che è questo il ruolo istituzionale della fattispecie astratta, e posto che la lingua spesa dal locale comma 3 non lascia ombre sull’episodio scelto: ne basta “una” ed al contempo *solo una, o più, di quelle “spiegate”* delimita l’esistenza *dello* sfruttamento sanzionato dal precetto. Alla prova del

---

<sup>61</sup> GIAMPAOLO-IANNI, *Il sistema del caporalato in Italia*, in [www.focsiv.it/wp-content/uploads/2020/12/CSR-n.-1-ITA-14.12.2020.pdf](http://www.focsiv.it/wp-content/uploads/2020/12/CSR-n.-1-ITA-14.12.2020.pdf), 5.

<sup>62</sup> Ad esempio: solo il reclutamento e il trasporto lasciando per sé – ovvero per altri collaboratori – il controllo e il trattamento dei lavoratori.

realismo, la conclusione non prova troppo – assumendo una determinatezza astratta a propria premessa, piuttosto che a proprio risultato concreto – come non prova troppo poco per confutare efficacemente la diffusa opinione che li riduce a criteri ermeneutici ad uso libero del giudice del caso<sup>63</sup>: quando la lettera penale si appresta ad assorbire, nel suo setaccio scritto, elementi costitutivi ampiamente radicati nella storia del fenomeno sociale punito, rimane ben poco da discutere<sup>64</sup>. Non fa altro che assolvere al proprio compito di conferire alla fattispecie astratta la dote della determinatezza, qui rinviando ai fattori empirici di riconoscibilità che insegnano le forme singolari del comportamento tipico del reato, consistente nella “sottoposizione” del lavoratore a *condizioni di sfruttamento*<sup>65</sup>. Uso non affatto estraneo alla sistematica penale, sposandosi, emblematicamente, a quanto già assunto nella struttura dell’associazione per delinquere di stampo mafioso per dare corpo e spessore alla grammatica del metodo omonimo, anche mediante «condizioni di assoggettamento e di omertà» che ne spiano l’esistenza esprimendone gli effetti<sup>66</sup>. Uso necessario, per rendere la statica della norma costantemente aderente alla dinamica scorrevole della società<sup>67</sup>, e per evitarne la genericità senza estrometterne una essenziale generalità, in grado di fare un “contenuto” riferimento «ad una pluralità di situazioni diverse, che di volta in volta vanno in-

<sup>63</sup> Sul condizionamento esercitato da esigenze di natura probatoria sulla definizione e interpretazione delle fattispecie sostanziali cfr. GARGANI, *Fattispecie sostanziali e dinamiche probatorie. Appunti sulla processualizzazione della tipicità penale*, in *Il reato lungo gli impervi sentieri del processo*, a cura di G. De Francesco, Torino, 2016, 89 ss.; S. FIORE, *La teoria generale del reato alla prova del processo*, Napoli, 2007, 138 ss.; FIANDACA, *Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, 372 ss.; FERRUA, *Il giudizio penale: fatto e valore giuridico*, in *Il giudizio. Filosofia, Teologia, diritto, estetica*, a cura di Nicosia, Roma, 2000, 205 ss.

<sup>64</sup> Aprono una terza via di discussione coloro che ne sostengono una natura ibrida di categoria sostanziale-processuale DI MARTINO, *Sfruttamento del lavoro*, cit., 68; ID., *Tipicità di contesto*, cit., 8 ss.; ID., *“Caporalato” e repressione penale*, cit., 177; aderisce a questa tesi ricostruttiva PIVA, *I limiti dell’intervento penale sul caporalato*, cit., 187.

<sup>65</sup> A favore del carattere tassativo degli indici v. S. FIORE, *(Dignità degli) uomini e (punizione dei) caporali. Il nuovo delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Scritti in onore di A.M. Stile*, Napoli, 2013, 886, mentre secondo DI MARTINO, *Tipicità di contesto. A proposito dei c.d. indici di sfruttamento nell’art. 603-bis c.p.*, cit., 48, gli indici previsti sembrano talmente onnicomprensivi da consentire un giudizio di essenziale esaustività della dimensione tipologica, semmai a restare aperta è la varietà dei fatti concreti che possono rientrarvi.

<sup>66</sup> Definisce gli indici di sfruttamento quali «spie» di caporalato GIULIANI, *I reati in materia di “caporalato”, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, Padova, 2015, 149.

<sup>67</sup> Sul punto GRANDE, *Imitazione e diritto: ipotesi sulla circolazione dei modelli*, Torino, 2000; FERRESE, *Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale*, Bari, 2006.

dividuate»<sup>68</sup>. In breve, consente di assegnare anche all'agire dell'intermediario un *preciso* ed *esclusivo* connotato modale, che si palesa col farsi condotta speciale aggiuntiva, spesa nel contesto stesso del reclutare, col cui tramite realizza una peculiare interrelazione col lavoratore, connotata da una soggezione che si traduce, da parte sua, in direzione dominante. Il ruolo assegnatole dalla tipicità è di fattore causale - autonomo e distinto da quello eventuale del "datore" - rispetto ad un evento materiale/condizione di sfruttamento che è tale una volta visto dalla parte della vittima-lavoratore. Egli è l'artefice di un mondo "stretto" da *condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, situazioni alloggiative*, un mondo degradante noto per cronaca all'opinione pubblica rispetto a vicende suscettibili spesso di penetrare (però) nel distinto cono della servitù schiavizzante<sup>69</sup>. Fondamentalmente appoggiato alla creazione di un monopolio del sistema di trasporti del lavoratore sul luogo dell'attività, in cui quest'ultimo finisce per rimanere di fatto tenuto *a pagargli sempre denaro per fare il pendolare*. Oppure puntellato anche sull'incasso di una sorta di tassa giornaliera che l'"uomo al lavoro" si trovi a versare per i pasti, ogni qual volta - oltre al trasporto - il caporale gli "venda" *generi di prima necessità (cibo/acqua, vestiario, carbone, coperte, etc.)*. Acquistare costantemente questi prodotti diventa infatti per il piccolo-schiavo una delle condizioni che gli permettono di *continuare a lavorare tutti i giorni*. A volte è intessuto dalla gestione di contesti abitativi desocializzanti, a volte dal controllo di ore senza fine di fatica e di sudore. O ancora, è nutrito dal lucro del caporale pattuito direttamente sul salario del "dipendente", ottenuto mediante il continuativo (o comunque ripetuto) trattenimento di una quota di reddito generalmente pari a circa il 50% della retribuzione stabilita dai contratti settoriali nazionali e

---

<sup>68</sup> Non si adotta, in questa riflessione, la classificazione terminologica proposta da Luzzati, per cui la vaghezza è "un'incompletezza essenziale delle regole di significato" dovuta all'"ineliminabile porosità" del linguaggio" (LUZZATI, *La vaghezza delle norme. Un'analisi del linguaggio giuridico*, Milano, 1990, 68), mentre l'ammissibile genericità, consiste nel riferimento ad una pluralità di situazioni diverse che vanno di volta in volta individuate (LUZZATI, *Vaghezza, interpretazione e certezza del diritto*, in Aa.Vv., *Analisi e diritto 1990. Ricerche di giurisprudenza analitica*, Torino, 1990, 140). Cfr. anche CARNEVALE, *Diritto, normazione e ambiguità*, in *La buona scrittura delle leggi*, a cura di Zaccaria, Roma, 2012, 36 ss.; DE MAGLIE, *La lingua del diritto penale*, in *Criminalia*, 2018, 115.

<sup>69</sup> Si rinvia in proposito anche alla ricerca casistica svolta da MARCHETTI-ROVATI, *L'esperienza penale sui reati di caporalato e sfruttamento del lavoro in Lombardia*, in *Caporalato e sfruttamento del lavoro*, cit., 192 ss.

provinciali<sup>70</sup>. Al dubbio ermeneutico si sostituisce presto la certezza che sia questo il retribuire *comunque* ed in modo *sproporzionato rispetto alla quantità e alla qualità del lavoratore prestato*, elencato già in addenda ed in alternativa alla condotta “parallela” del datore, l’unico soggetto giuridicamente obbligato ad erogare una somma definibile quale “retribuzione”, e propriamente vincolata – dallo schema degli artt. 2094 e 2099 c.c. – a predeterminati livelli. Ciò che muta può essere pertanto il parametro di ricostruzione “del” fatto, cambiando il soggetto e la specie di un tipo di agire causale complesso che si mantiene al contempo nel medesimo perimetro generale: introdurre in un’organizzazione lavorativa ed assoggettare ad un evento di sfruttamento chi vi è inserito quale risorsa umana economicamente utilizzata. A permetterlo è una norma “inevitabilmente” elastica – perché norma e perché da interpretare – e tutt’altro che bizzarra nel configurare comunque, accanto all’astratto normativo, il concreto del reale<sup>71</sup>, edificando un dettato particolarmente dilatato già dall’attributo della reiterazione, esplicito o comunque evincibile dai tratti della implicata pluralità di «violazioni», «condizioni», «metodi», «situazioni»; nonché dal connotato della «palese difformità della retribuzione»; e dal flessibile riferimento a norme (in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro) o alla normativa («relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie»). A “sentirlo” è la giurisprudenza, che vive dibattuta la dilatazione dello sfruttamento<sup>72</sup>: lo fraintende, quanto ad una mancata definizione diretta, tipizzata, del concetto, ma comprende che gli indici elencati, quali elementi di contesto<sup>73</sup>, siano *rappre-*

<sup>70</sup> Per i citati riferimenti esperienziali, si rinvia a *Nella terra di nessuno. Lo sfruttamento lavorativo in agricoltura. Rapporto Presidio 2015*, Caritas Italiana, a cura di Carchedi-De Marco-Forlino, Forti, 47 ss., in [www.immigration.caritas.it](http://www.immigration.caritas.it).

<sup>71</sup> Per l’analoga struttura del tasso di interesse usurario, ai sensi dell’art. 644, co. 3, c.p., si vedano, per tutti, i contributi di MUCCIARELLI, *Commento alla L. 7 marzo 1996, n. 108 - Disposizioni in materia di usura*, in *Leg. pen.*, 1997, 537 ss.; BERTOLINO, *Le opzioni penali in tema di usura: dal codice Rocco alla riforma del 1996*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1997, 774 ss.; MAGRI, *I delitti contro il patrimonio mediante frode*, in Marinucci-Dolcini, *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, VII, t. II, Padova, 2007, 17 ss.

<sup>72</sup> Si vedano recentemente Cass., Sez. IV, 13 dicembre 2021, n. 45615; Cass., Sez. IV, 4 marzo 2022, n. 7861, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 5 aprile 2022.

<sup>73</sup> In questi termini Cass., Sez. IV, 11 novembre 2021, n. 45615, 11, che sembra mettere in risalto le peculiarità già rilevato in dottrina da DI MARTINO, *Tipicità di contesto*, cit., in part. 9.

*sentativi delle forme di manifestazione del delitto*<sup>74</sup>, con un richiamo espressivo che ricorda piuttosto palesemente le *formule normative - costitutive e generali - estensive della tipicità*, che fanno già l'apposito capitolo di teoria generale del reato<sup>75</sup>.

Ciò che non muta è invece l'anima del delitto: la scenografia di un fatto in cui lo sfruttamento emerge descritto dalla lingua del disposto incriminante, ma la *disumanità* - che ne è il prodotto - emerge *per linguaggio di valore*, dal *bisogno "proprio" di un uomo che lavora*<sup>76</sup>.

In quest'ottica, volendo fare la storia stretta e breve, la comprensione della dimensione empirica del delitto di caporalato ha in ogni caso un inizio ed anche una fine. In ognuna delle vicende raccontate dalla norma delittuosa, l'episodio inizia col suo apparire nell'inserimento in un contesto lavorativo e nell'oggettiva organizzazione, gestione e direzione (pur *lato sensu*) di chi lavora, che sia prodotto del fare del caporale oppure/e del fare datoriale; in ciascuna si conclude "lontano", quando appare anche l'oggettivo fatto sociale dell'evento-riduzione del lavoratore in precisabili (*id est*, riconoscibili dall'esterno dell'osservazione) condizioni di sfruttamento, definite al comma 3 del disposto incriminante. Ed è fin troppo evidente come al penalista tanto non possa ancora bastare, perché se occorre sempre un evento a chiudere il tipo del caporalato, ebbene quell'evento deve avere anche sempre *un senso*, "un" necessario significato penale.

9. Dove vanno *gli indicatori sociali*. Riletta la norma, l'obiettivo diventa infatti riscriverne i contorni esegetici distinguendo ciò che cambia e non confondendo ciò che resta, guidati da un indice di tipicità fenomenica dello sfruttamento penale saldamente addentellato solo ad uno o più degli indicatori sociali-condizioni del lavoratore. Ribaltati da questa proposta di ri-lettura nella tipicità del fatto, a definire direttamente lo sfruttamento - evento materiale

<sup>74</sup> Cass., Sez. IV, 11 novembre 2021, n. 45615, 11.

<sup>75</sup> Per tutti, v. PALAZZO, *Corso di diritto penale*, Torino, 2021, 447 ss.

<sup>76</sup> Per la distinzione tra lingua e linguaggio del diritto penale, si rinvia all'approfondimento svolto da MANNOZZI, *Le parole del diritto penale: un percorso ricostruttivo tra linguaggio per immagini e lingua giuridica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, 1431 ss.

del reato<sup>77</sup>, indirettamente la condotta causale di sottoposizione – gli indicatori sociali ritagliano una finestra di realtà che consegna all’interprete penale il compito preliminare, nè vago nè smagliato, di verificarla. Di capire “cosa” sia un “indice”, “cosa” “siano gli indicatori sociali e “cosa” stiano ad indicare.

Va allora precisata più di una definizione, e va affrontato più di un approccio. Che in statistica, indice è un dato elaborato, costruito generalmente rapportando un dato ad un altro che ne rappresenta la base concettuale; o una misura di sintesi di più dati o di più proprietà. Che la locuzione di indicatore sociale, comunemente usata a suo sinonimo, è nata intorno agli anni sessanta per analogia a quella di “indicatore economico”<sup>78</sup> utilizzata già da alcuni decenni<sup>79</sup>; che della stessa non sia mai stata data una definizione univoca; che i diversi punti di vista convergono sulla capacità duplice degli indicatori, di esprimere una realtà oggettiva attuale ed una tendenza. Spogliandoci di qualsiasi pretesa di approfondimento sulle varie tipologie esistenti, noi definiremo l’indice con le parole di sintesi puntualmente elaborate da Delvecchio<sup>80</sup>: *uno strumento che valuta in maniera indiretta il livello di un fenomeno sociale complesso che non può essere misurato statisticamente in modo diretto (si pensi, ad es., alla qualità della vita, al benessere sociale, al livello di sviluppo, ecc.), tramite la misura diretta di altri fenomeni che abbiano un alto contenuto semantico in comune col concetto che si vuole misurare.*

In altri termini, si può dire come il suo risultato attesti un’informazione quantitativa e qualitativa (di gravità) su un fatto sociale che serve a chiarire: qui, la relazione di conflittualità tra il lavoratore e chi se ne avvale. Il suo scopo è la conoscenza della realtà attraverso la verifica che ne consente; la sua natura è concettuale, strettamente legata ad un referente che fa parte di un modello di ricerca “a posteriori”, secondo la proprietà di uno schema interpretativo, non

<sup>77</sup> Nel senso che le condizioni di sfruttamento costituiscono l’evento materiale del reato, risultato delle attività tassativamente descritte, v. ad es., FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale, II, I delitti contro la persona*, Bologna, 2020, 193.

<sup>78</sup> OSLOW JR., *Social indicators and social accounts*, in *Socio-Economic Planning Science*, 1969, 335: vi si legge l’affermazione per cui il termine indicatore sociale deriva dall’imitazione del titolo della pubblicazione «Economic indicators», elaborato dal *Council of Economic Advisers della Presidenza USA*.

<sup>79</sup> Per una ricerca etimologica del termine indicatore cfr. BURGALASSI, *Indicatori e teoria sociologica nelle indagini socio-religiose*, in *Atti della XXVII riunione scientifica della Società Italiana di Statistica (SIS)*, Palermo, 29-31 maggio 1972, 238 s.

<sup>80</sup> DELVECCHIO, *Scale di misura e indicatori sociali*, Bari, 1995, 53.

presuntivo<sup>81</sup>, che dà mandato al penalista di riscontrare vero di fatto quanto è regolarmente vero di diritto.

Quanto precisato, manifesta chiaramente, sebbene a linee assai generali, la corrispondenza logico-sistematica tra il percorso seguito dal legislatore penale, dallo scienziato del settore e da quello sociale per caratterizzare l'oggetto del proprio studio. Quando si intende determinare le variabili che misurano fenomeni complessi (quali appunto gli aspetti del "sociale" di più rilevante interesse) si è difatti portati a seguire uno stesso processo più o meno tipico<sup>82</sup>: si fornisce una definizione astratta del fatto sociale - noi diremmo, si scrive la fattispecie incriminatrice; si scompone il concetto in dimensioni ed eventualmente sub-dimensioni - col gergo penale, viene precisata legislativamente la norma; si scelgono gli indicatori sociali osservabili in corrispondenza a ciascuna dimensione e sub-dimensione presa in considerazione - quindi, si perviene a rendere determinabile, in via di applicazione concreta, la fattispecie astratta. Infine, si fornisce - riflessa al comma 3 del delitto in richiamo - un'eventuale sintesi degli indicatori sociali in un indice sociale aggregato, "spia" del fenomeno quanto della proprietà intrinseca dell'interscambiabilità degli indici selezionati.

A dirla tutta usando una sola espressione, c'è la *regola del fatto*, c'è il *dettato materiale*, del comportamento e del suo evento, che consente di misurarlo limandone i contorni secondo la vocazione rimarcata dalla clausola di apertura, testimone della tradizionale difficoltà di riconoscerne la specialità senza sovrapporla con le condizioni dello sfruttamento schiavista. Ma non basta. Nello scorrere degli anni 70, l'età matura della riflessione sociale - contemporanea alla rilettura costituzionale della sistematica penale - ha convinto ad attribuire un significato più intimo al rapporto sociale ed agli indicatori empirici che lo indiziano, assegnando a questi il ruolo di criteri di valutazione della dimensione individuale, della condizione dell'uomo rappresentata dalle sue esperienze esistenziali singolari e dai *bisogni* che da ciascuna di quelle esperienze emergono. Da allora, l'oggetto ultimo della ricerca e dell'applicazione metodologica degli indicatori sociali non sarà più considerato il "fenomeno

<sup>81</sup> DELVECCHIO, *Scale di misura e indicatori sociali*, cit., 54.

<sup>82</sup> DELVECCHIO, *Scale di misura e indicatori sociali*, cit., 54.

sociale” in generale, ma l’individuo che in esso è coinvolto, «lo studio della cui esperienza è anche indirettamente investigazione del mondo oggettivo», e gli indicatori sociali oggettivi diverranno testimonianza di concetti introspettivi, di sentimenti, emozioni, desideri aspirazioni, frustrazioni, scoprendosi tra le loro “vie” un impiego non “univoco”, perché non sempre e solo “d’immediata evidenza”. Se è vero che dette condizioni costruiscono oggettivamente una norma del fatto, è altrettanto vero che poi ne seguono la “direzione”, e affidano al ricercatore che le utilizza di trarne le informazioni di certezza quanto alla realtà umana individuale che la loro immagine sociale rappresenta.

Ora appare più nitido. Servirsi di indicatori sociali oggettivi per descrivere gli aspetti esteriori dell’offesa umana di spessore personologico-introspettivo osservata dal diritto penale scritto, si attesta una modalità “ovvia” per un legislatore attento a rispettare i propri doveri costituzionali, e propedeutica a vincolare l’interpretazione verso una ed una sola direzione di senso. Al seguito, scrivere grammaticalmente del “bisogno” che l’uomo esprime nel contesto del lavorare, evidenzia la messa in chiaro di quale sia la direzione del disvalore specificamente punito, il modo più immediato per assicurarlo alla certezza, al di là dell’ambigua complessità dei valori umani fondamentali che dalla vicenda tipizzata potrebbero rimanere travolti, al di là di un dubbio a quel punto solo irragionevole.

10. *Introduzione all’evento giuridico del delitto. Verso il bisogno di identità del lavoratore.* La ri-lettura del fatto interpretato lo rivela, infine, “semplice” nel suo intero, come semplice s’è in fondo dimostrata l’intera scrittura della fattispecie legislativa. Ecco la direzione, ecco l’offesa, ecco l’evento giuridico risolto dalla giurisprudenza in un senso complessivo di fatto/«condizione di *eclatante pregiudizio e di rilevante soggezione del lavoratore*»<sup>83</sup>. Ecco l’*approfittamento dello stato di bisogno del lavoratore* che *significa* l’uguale e diverso evento naturalistico delle sue “condizioni di sfruttamento”.

---

<sup>83</sup> Cfr. Cass., Sez. IV, 18 febbraio 2020, n. 11547, in *Foro it.*, 2020, 2, 525 ss. V. anche Cass., Sez. IV, 9 ottobre 2019, in *Foro it.*, Rep. 2019, voce *Lavoro (collocamento)*, 25.

Del resto, la ricostruzione concettuale permessa in questi termini dalla rielaborazione, convince ben più della sua riduzione ad elemento psicologico di un reato criminologicamente orientato: nemmeno nella tradizione interpretativa della circostanza aggravante comune di «approfittamento» (art. 61, n. 5)<sup>84</sup>, o «dell'approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità», eletto a fattore costitutivo della riduzione/mantenimento in servitù (art. 600, co. 2, c.p.)<sup>85</sup>, o ancora della circostanza aggravante speciale dell'approfittamento dello stato di bisogno che connota l'usura (art. 644, co. 5, n. 2, c.p.)<sup>86</sup>, gli si ascrive una qualificazione di consapevolezza dell'agente scollegata da quella portante di ascrizione oggettiva, quale sua “modalità dell'azione”. E certo non convince meno dell'idea di coglierne una piena valenza strutturale oggettiva nei termini, non esemplificabili, di condotta attiva ulteriormente aggiuntiva rispetto a quella di sottoposizione a condizioni di sfruttamento, ipotesi evidentemente disarmata dall'incapacità congenita di risultare sottoposta ad una empirica verificabilità<sup>87</sup>. Ipotesi in fin dei conti pure contraddittoria. Problematica già nella prospettiva definitoria di una modalità comportamentale dell'abuso di una condizione di vulnerabilità<sup>88</sup> - un «mezzo di sfruttamento della persona, molto più che sfruttamento lucrativo di uno squilibrio sinallagmatico»<sup>89</sup> - essa finisce per risolvere la fisionomia ancora in evidenti termini soggettivi: condotta «che esprima l'approfittare di una condizione conosciuta ed intenzionalmente strumentalizzata dall'agente». D'altro canto, mantiene lo stato di bisogno in una funzione di presupposto, ad «oggettiva mancanza di mezzi di sussistenza, determinata in relazione al contesto economico-sociale nel quale detta mancanza è apprezzata»<sup>90</sup>, spoglia di propri paradigmi generali di precisabilità.

<sup>84</sup> Ancora per comodità del lettore se ne riporta la formulazione: “l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”.

<sup>85</sup> Vedi ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, I, Milano, 2004, 666.

<sup>86</sup> V. *infra*.

<sup>87</sup> Così MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento*, cit., 87, lo inquadra, come “secondo elemento della condotta”.

<sup>88</sup> In senso critico già DI MARTINO, *Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità*, cit., 4 che intende «problematica» l'individuazione di una condotta di abuso diversa ed ulteriore rispetto allo sfruttamento.

<sup>89</sup> DI MARTINO, *Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità*, cit., 13, 36.

<sup>90</sup> DI MARTINO, *Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità*, cit., 41.

In controtuce, la proposta in fase di scrittura corrisponde ad un'interpretazione che voglia farsi vivacemente costituzionale, legittimata dalla primigenia «sintesi a priori» del suo modello di reato<sup>91</sup>, per un verso unendo assieme il piano sostanziale di effettiva offensività oggettiva e quello formale, vigile avanti alla grammatica penale; e per altro verso abbandonando una prospettiva soggettivistica pura che delegherebbe alla vittima il compito di selezionare in astratto i fatti punibili o ammetterebbe di ancorare una simile funzione a dati puramente interiori nel caso in cui - com'è nella specie - ad essere offesa rimanga una dimensione ontologica ed esistenziale. Così, esplicito, l'evento giuridico di *approfittamento del bisogno dell'uomo che lavora* ricalca il fatto fenomenico intitolato al “caporale” (n. 1), e così esplicitato compare pure al n. 2, espresso in continuità semantica nei termini di circostanza-condizione contestuale allo svolgersi dell'azione principale: un “tipo offensivo” di impiego del lavoratore con modalità di sfruttamento, in cui la specialità del disvalore sta tutta declinata dalla parte della sua “speciale” personalità. Che sia separato grammaticalmente da una virgola o dalla congiunzione “e”, non cambia allora il senso, di elemento coordinato “debolmente separato” da quello che lo precede in un elenco del dettaglio strutturale, ove si “sfoglia” prima il livello fenomenico esteriore, astratto, della tipicità penale, poi quello concreto - e solo eccezionalmente non compresente - dell'offensività costituzionale<sup>92</sup>. Ciò, non toglie nulla al vero: la redazione presentata agli occhi dell'interprete non è affatto ordinaria, e forse fin troppo didattica nel riscrivere il principio e la sua regola applicativa generale<sup>93</sup>. Nel ribadire, in buona sostanza, che la tipicità di statura penal-costituzionale è tipicità qualificata dall'offesa, vicenda umana generalmente ed astrattamente capace di produrre il disvalore lì specificamente punito, che spetta poi all'esegesi individuare esattamente e verificare se diventata offesa reale nella situazione del caso.

<sup>91</sup> BRICOLA, *Teoria generale del reato*, in *Novissimo Dig. it.*, XIV, Torino, 1973, 24.

<sup>92</sup> Afferma BARBERA, *I principi costituzionali della libertà personale*, Milano, 1967, 65 ss., che la norma penale “vieta in quanto permette” (o è già permesso) e quella costituzionale “permette in quanto vieta”.

<sup>93</sup> Sulla scorta della teorica del bene giuridico - notoriamente sviluppatasi dalla riflessione di BRICOLA, *Teoria generale del reato*, in *Noviss. dig. it.*, XIX, Torino, 1973, 14 ss. - e nel nome della concezione realistica del reato, letta nel discusso capovero dell'art. 49 c.p.

Ma la traduzione avanzata in queste righe è nondimeno plausibile, appoggiata com'è su di un significato comunemente – e senza confutazioni – sinonimico dello sfruttare e dell'approfitfare, e concentrata su di uno *speciale* profilo tanto del “chi” offeso quanto della sua *personalità*, portata infine in superficie. Dal punto di vista penale – si accennava – è considerata l'insieme degli stati di libertà della singola persona, inteso nel suo complessivo articolarsi<sup>94</sup>, suscettibile di essere lesa da quei selezionati comportamenti che finiscono per annullarne o diminuirne il valore. Un bene di categoria, piuttosto che di reato, dalla cui parte deve stare invece il ritratto di una particolare vicenda ed il dettaglio della specie di amputazione che l'episodio arreca a quell'intero. Il punto di vista psicodinamico, a quell'astratta personalità, fornisce un'esatta definizione e l'imprescindibile contenuto di esperienza empirica<sup>95</sup>, che la rende vistosamente aderente all'impronta del personalismo costituzionale “pieno”<sup>96</sup>, in cui l'uomo è riconosciuto nel farsi del corpo e dello spirito<sup>97</sup>, del materiale biologico e della coscienza, della libertà fisica e morale<sup>9899</sup>: è l' “identità personale”<sup>100</sup>, «quella funzione o aspetto centrale della coscienza di sé, che consente la rappresentazione e la consapevolezza della specificità e continuità del proprio essere personale e, al tempo stesso, della sua diversità in rapporto agli altri e alla realtà»<sup>101</sup>. Propriamente non è quindi un fattore già dato, ma un processo di costruzione, «di individuazione»<sup>102</sup>, insieme organizzato e complesso di modi di essere, di conoscere e di agire che intesse le relazioni dell'individuo con il mondo<sup>103</sup>, quelle che gli consentono di giungere alla sua pienezza com-

<sup>94</sup> V. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., 297; BRASIELLO, *Personalità individuale (delitti contro la)*, in *Noviss. Dig. It.*, XII, Torino, 1965, 1093.

<sup>95</sup> Per i multiformi punti di vista attraverso cui inquadrare l'identità, cfr. MUSSCHENGA-VAN HARKAMP, *The Many Faces of Individualism*, Lovanio, 2000.

<sup>96</sup> Nel senso del “primato della persona umana” nel suo esistere-essere come valore-fine in sé, v. F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, I, cit., XLI.

<sup>97</sup> LOCKE, *Saggio sull'intelletto umano*, Torino, 1996.

<sup>98</sup> V. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012, 209.

<sup>99</sup> Un'accurata chiarificazione dei termini che concernono l'identità, il sentimento d'identità, il Sé e altre espressioni si trova in JERVIS, *La conquista dell'identità*, Milano, 1997, Appendice.

<sup>100</sup> PINKUS, *Senza radici? Identità e processi di trasformazione nell'era tecnologica*, Roma, 1998.

<sup>101</sup> PINKUS, *Identità e solidarietà*, in *Etica & Politica/Ethics & Politics*, 2001, 2, 1.

<sup>102</sup> JACOBI, *The way of individuation*, Londra, 1967.

<sup>103</sup> CAPRARA-GENNARO, *Psicologia della personalità e delle differenze individuali*, Bologna, 1994; EYSENCK, *Biological dimensions of personality*, in Pervin, *Handbook of personality: Theory and research*, New York, 1990, 244-276.

piendo la propria originalità, lungo un percorso di costruzione e di sviluppo in cui la relazionalità sociale gioca quindi il ruolo, non sostituibile, di strumento esistenziale<sup>104</sup>. Si segue così il pensiero che fu di Hegel, per il quale la relazione con l'Altro si pone come condizione di definizione reciproca, spostandosi l'accento dalla soggettività individuale all'intersoggettività. Sotto questa luce, è quanto permette al soggetto di identificarsi anche nella propria differenza, giocando la parte necessaria della costituzione della personalità singolare attraverso un processo identitario dialettico finalizzato al riconoscimento reciproco<sup>105</sup>. La riflessione sulla relazione con l'Altro per la costruzione identitaria da qua procede, sviluppandosi durante l'intero corso dell'ultimo secolo nelle scienze umane e sociali<sup>106</sup>, trovando rinnovata attenzione nelle analisi sociologiche degli ultimi decenni, ove si rileva una sensibilità moderna, che ha ancora il taglio della "riscoperta". Il processo di riconoscimento dell'identità si apprezza riguardare non solo razionali processi di concettualizzazione che identificano e definiscono i soggetti, ma la condizione per una relazione autentica anche nelle *reali esperienze di vita comuni*. Si introduce il discorso che fa da prosiegua allo svelamento, un piano alternativo sul quale la figura dell'"individuo sociale" viene indicata come soggettività che recupera il rapporto con l'Altro nella *vita vissuta* e, con ciò, nella *relazione affettiva*, quale legame non relativo ai sentimenti e alle buone intenzioni ma alla *natura costitutivamente sociale* dell'uomo, che agisce ed esperisce insieme agli altri, oltre che per i reciproci *bisogni* che trovano risposta *in forme oggettivate*, ovvero nella materialità della *merce* e del *denaro*, anche per i *bisogni* di "avere" *pratiche sociali* e le *emozioni della vita di relazione*<sup>107</sup>. Una pluralità di *bisogni*, per una sola personalità umana. Un unico profilo della personalità di chi la-

<sup>104</sup> ERIKSON, *The problem of ego identity*, in *Journ. Am. Psychoan. Ass.*, 1956, 57, 56-119.

<sup>105</sup> HEGEL, *Fenomenologia dello spirito*, vol. II, trad. it. De Negri, Firenze, 1960, 341 ss.

<sup>106</sup> Oltre ai percorsi già aperti dalla psicanalisi, la necessità dell'Altro per l'Io è fondante nella filosofia heideggeriana HEIDEGGER, *Essere e tempo*, trad. it. Chiodi, Milano, 1976; e in tutta l'ermeneutica filosofica, nella psicologia sociale, e nella filosofia del dialogo di Gadamer, per il quale al disvelarsi dell'alterità si accompagna la scoperta dell'identità stessa GADAMER, *Verità e metodo*, trad. it. Vattimo, Milano, 1983. Cfr. anche RICOEUR, *Tempo e racconto*, III, *Il tempo raccontato*, trad. it. Grampa, Milano, 1988; ID., *Se come un altro*, trad. it. Iannotta, Milano 1993.

<sup>107</sup> Cfr. BARCELLONA, *Il ritorno del legame sociale*, Torino, 1990.

Per una sintesi di queste prospettive, si rinvia a LEONE, *La relazione speculare tra identità e alterità: dialogo e riconoscimento tra riflessi e ombre*, in *www.rifp.it/ojs*, 2012, 7, 14.

vora, intaccato dal tipo di attività prestata: quanto costruisce “il” *tipo di offesa* necessaria a punire chi quell’offesa ha prodotto col fatto sociale di caporalato.

11. *Lavoro, valore, identità. Tre concetti, una Persona: l'uomo costituzionale.* Gettare lo sguardo su simili versanti, ci pare fornisca così un ulteriore puntello alla proposta. La messa in chiaro dell’offesa vietata, espressa accanto all’evento fenomenico che la incarna, può considerarsi comprensibilmente tesa a sottolineare lo speciale senso punibile di un fatto di relazione sociale nelle cui dinamiche vive immanente un (margine di) legittimo conflitto tra personalità individuale libera del lavoratore e condotta di “autorità” dell’*imprenditore* – più latamente, di chi gestisce un contesto di relazioni e di attività – naturalmente strutturata sulla subordinazione: tecnica per l’esercizio dei previsti e regolati poteri direttivo, di vigilanza e disciplinare, e in ogni caso socio-economica, per la mancanza, presso il prestatore, di una propria organizzazione, con conseguente natura strettamente personale della sua attività<sup>108</sup>. L’impossibile scissione del lavoro dal soggetto che lo svolge fa pertanto assistere all’inevitabile compressione della pienezza della proiezione esterna di quelle inclinazioni e di quei valori che identificano il lavoratore come persona individuale<sup>109</sup>, diritti fondamentali, che nel rapporto di subordinazione subiscono «una condensazione del contenuto costituzionalmente tutelato»<sup>110</sup>. E la lettura sistematica della Carta dei valori quel contenuto lo chiarisce con fermezza, proprio al suo principio, nella rete del combinarsi degli artt. 1 (co. 1), 2, 3, 4: la Costituzione si fonda sulla persona, ed è una persona che lavora. Un altro modo per affermare il senso illustrato dall’onorevole Fanfani a riguardo della formula “fondata sul lavoro”, spesa d’immediato dall’Assemblea ad incorniciare il volto moderno della Repubblica, condivisa come sintesi non di uno spirito classista, ma di uno spirito personalistico maturato dalla storia e

<sup>108</sup> La sottolineatura dell’autorità-libertà come elemento in caratterizzazione del rapporto di lavoro in MAZZIOTTI, *Contenuto ed effetti del contratto di lavoro*, Napoli, 1974, 77 ss.

<sup>109</sup> MENGONI, *L’enciclica «Laborem exercens» e la cultura industriale*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 1982, 598 ss.

<sup>110</sup> Così LAMAS, *Diritti fondamentali e contratto di lavoro*, in *Arg. dir. lav.*, 2004, 2, 443 ss. Nel senso che l’efficacia limitativa delle prerogative fondamentali del prestatore fa dell’azienda una formazione sociale ex art. 2 suscettibile di costituire ostacolo alla manifestazione della personalità, v. già CRISAFULLI, *Individuo e società nella costituzione italiana*, in *Dir. lav.*, 1954, 76 ss.

dal nuovo progetto di democrazia sociale: «Niente pura esaltazione della fatica muscolare, come superficialmente si potrebbe immaginare, del puro sforzo fisico; ma affermazione del *dovere di ogni uomo di essere quello che ciascuno può* in proporzione dei talenti naturali, sicché la massima espansione di questa comunità popolare potrà essere raggiunta solo quando *ogni uomo* avrà realizzato, *nella pienezza del suo essere*, il massimo contributo alla prosperità comune»<sup>111</sup>. Se di “dovere di lavorare” si potrà parlare al co. 2 dell’art. 4 Cost., sarà allora col significato di dovere potenziale (o tendenziale), che va protetto, senza però risultare imposto. *È un dovere, insomma, sostanzialmente morale*, come il corrispondente diritto: di essere persona, libera di diventare se stessa quale creatura intrinsecamente relazionale, che si immerge in un fitto tessuto di rapporti con l’altro esprimendosi in una qualsiasi attività o funzione arricchita dalla socialità<sup>112</sup>. Si realizzava l’idea “nuova”, la rivoluzione culturale: anche il lavoro veniva considerato un valore umano. Il “fondamentatissimo” art. 2, che senza por tempo in mezzo seguiva quella formula, lo riconosceva necessariamente implicito tra i diritti di libertà della persona qualificati col senso dell’invulnerabilità, presupposto normativo dello stesso ordinamento giuridico: anche le logiche del mercato avrebbero dovuto rispettare tanto i principi dell’etica sociale ed economica<sup>113</sup> quanto le regole a tutela della persona<sup>114</sup>; i suoi diritti fondamentali<sup>115</sup> avrebbero integrato un valore “assoluto”, formante di base dello sviluppo dell’intera collettività<sup>116</sup>.

<sup>111</sup> Si veda *La Costituzione della Repubblica Italiana illustrata con i lavori preparatori da Vittorio Falzone, Filippo Palermo, Francesco Cosentino. Con prefazione di Vittorio Emanuele Orlando*, a cura di Falzone-Palermo-Cosentino, in [https://archivio.quirinale.it/discorsi-bookreader/la-costituzione/La\\_Costituzione\\_volume](https://archivio.quirinale.it/discorsi-bookreader/la-costituzione/La_Costituzione_volume), Roma, 1948, 22. N.d.r., corsivi nostri.

<sup>112</sup> *La Costituzione della Repubblica Italiana illustrata con i lavori preparatori*, cit., 27.

<sup>113</sup> PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, vol. II, Napoli, 2006, 477 s.; BUONOCORE, *Etica degli affari e impresa etica*, in *Giur. comm.*, 2004, 181; SCHLESINGER-MERCATI, *Diritto privato, valori*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, 2, 325 ss.

<sup>114</sup> RESTA, *Dignità, persone, mercati*, Torino, 2014.

<sup>115</sup> VIOLA, *Diritti dell’uomo: diritto naturale, etica contemporanea*, Torino, 1989, *passim*; BOBBIO, *Diritti dell’uomo e società*, in *Sociol. dir.*, 1989, 15 ss.; CORASANITI, *Note in tema di diritti fondamentali*, in *Dir. soc.*, 1990, 189 ss.; ID., *Protezione costituzionale e protezione internazionale dei diritti dell’uomo*, in *Dir. soc.*, 1993, 589 ss.; MASSINI CORREAS, *Diritti umani «deboli» e diritti umani «assoluti»*, in *Iustitia*, 1991, 211.

<sup>116</sup> Alla stregua dell’art. 41 Cost., «l’iniziativa economica privata è libera», anche se «non può sfuggire a un’attività di controllo», che si configura «in funzione realizzatrice della “utilità sociale”» e del proposito che non sia in alcun modo recato «danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana». In questa pro-

La cornice costituzionale (con ciò, legittima) della libertà di iniziativa economica vi è stata scritta sopra, con affermazioni non meno tenaci: «Non vi può essere nessun pavido scrupolo che un secolo e mezzo dopo i *diritti dell'uomo e del cittadino*, siano dichiarati i *diritti dei lavoratori*»<sup>117</sup>. Al legislatore futuro si affidava l'impegno di tenere bene a mente proprio il realismo ideale che aveva ispirato la dichiarazione di Filadelfia<sup>118</sup>, e le sue evoluzioni mobili nei connotati di “decenza” del lavoro, diventati il modello di doverosa corrispondenza tra il dettato costituzionale di principio e la selezione penale del comportamento “datoriale” illecito ai sensi dell'innovato art. 603 *bis* c.p.<sup>119</sup>. Agli studi sociologici si assegnava così un incarico né fondativo né selettivo, ma di conferire al *lavoro costituzionale*<sup>120</sup> i tratti del pragmatismo aziendale, fornendo i simmetrici parametri di riconoscimento fattivo nella singolarità dell'accaduto, adatti a riscontrarlo nella sua complessità.

Non è un caso: la sociologia del lavoro si ripensava in Italia proprio in quegli stessi anni “rivoluzionari”, palesandosi figlia della filosofia profetica di Adria-

---

spettiva, «l'iniziativa economica può essere svolta sempre e comunque, ma vincolata al rispetto della 'legge', ovvero del principio di legalità costituzionale», PERLINGIERI, *Il principio di legalità nel diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, 2010, 185.

<sup>117</sup> Così, il presidente della Commissione Ruini nella sua relazione al progetto con riferimento all'art. 35, v. *La Costituzione della Repubblica Italiana illustrata con i lavori preparatori*, cit., 78.

<sup>118</sup> Si rinvia in proposito alla lettura delle osservazioni dell'on. Moro, dell'on. Angela Guidi Congolani, e del relatore Ghidini, che consentono di estrarre un implicito rinvio ai contenuti della dichiarazione, così *La Costituzione della Repubblica Italiana illustrata con i lavori preparatori*, cit., 78 s.

<sup>119</sup> V. ILO, *Un travail décent. Rapport du Directeur général, Conférence internationale du Travail, 87e session*, Ginevra, 1999. Nel documento vengono indicate, fra le altre, le caratteristiche di decenza consistenti in: sicurezza nell'occupazione, concepita non solo come tutela contro i licenziamenti abusivi, ma anche stabilità nell'occupazione; sicurezza professionale, intesa come possibilità di valorizzare, tramite il lavoro, la propria professionalità e di formarsi una identità professionale riconoscibile e stabile; sicurezza sui luoghi di lavoro, con riferimento tanto alla tutela da incidenti e malattie, quanto alla riduzione dello stress sul lavoro; sicurezza del reddito, tale da risultare il mantenimento di un reddito adeguato in grado di assicurare al lavoratore ed ai suoi familiari la copertura dei «costi dell'uomo» in considerazione del livello di sviluppo sociale; sicurezza di rappresentanza, per la possibilità di aderire ad organizzazioni sindacali libere ed indipendenti; sicurezza previdenziale, nel senso della possibilità di accedere a prestazioni previdenziali che consentano di mantenere un tenore di vita equivalente a quello precedente pur una volta uscita dal lavoro.

<sup>120</sup> Alcune posizioni esegetiche hanno prontamente sottolineato che tale norma, pur avendo ad oggetto rapporti di lavoro, non può essere catalogata come «norma di diritto penale del lavoro», afferendo alla tutela delle «precondizioni essenziali per l'operatività di tutte le disposizioni di diritto penale del lavoro», assurgendo a baluardo di elementari condizioni di dignità il cui rispetto è premessa a che un rapporto di lavoro possa dirsi propriamente tale. V. sul tema ORLANDO, *Il delitto di “caporalato” tra diritti minimi della persona e tutela del mercato del lavoro*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2020, 622 ss.

no Olivetti. Convinto sostenitore dell'Umanesimo civile<sup>121</sup>, egli concepiva l'uomo come un essere che è in relazione con gli altri, ovvero come un soggetto socievole ed empatico, al centro dell'impresa<sup>122</sup>, la quale è volta a perseguire il suo sviluppo integrale, ovvero non solo materiale ed economico, ma anche morale e culturale, del singolo come della comunità e del territorio in cui essa stessa opera<sup>123</sup>. Il suo pensiero si rifà a Jacques Maritain, Emmanuel Mounier, Denis de Rougemont, Antoine de Saint-Exupéry, in difesa del concetto di "persona" in opposizione a quello di "individuo", che consente di definire in un ossimoro il moderno concetto di *capitale umano*: «la Persona nasce da una vocazione, dalla consapevolezza cioè del compito che ogni uomo ha nella società terrena, e che come tale essa si traduce in un arricchimento dei valori morali dell'individuo. In virtù di ciò, la Persona ha profondo il senso, e quindi il rispetto, sostanzialmente e intimamente cristiani, della dignità altrui, sente profondamente i legami che l'uniscono alla Comunità cui appartiene, ha vivissima la coscienza di un dovere sociale; essa in sostanza possiede un principio interiore spirituale che crea e sostiene la sua vocazione indirizzandola verso un fine superiore»<sup>124</sup>.

È all'interno della fabbrica di Ivrea che, nel 1954, verrà creato il Servizio Ricerche sociologiche e Studi sull'Organizzazione, con l'impiego di psicologi e sociologi coinvolti nello sviluppo delle politiche aziendali, nell'analisi scientifica della riduzione della fatica del lavoro e della maggiore valorizzazione professionale, e nella realizzazione dell'integrazione della formazione tecnica e culturale della persona con un lavoro basato sulle competenze e a sua volta produttivo di conoscenze. Qui nascevano, grazie al sociologo Luciano Gallino e allo psicologo Francesco Novara, la sociologia del lavoro e la psicologia del

<sup>121</sup> BEC, *L'Umanesimo civile: Alberti, Salutati, Bruni, Bracciolini e altri trattasti del '400*, Torino, 1975.

<sup>122</sup> «Noi sappiamo bene che nessuno sforzo sarà valido e durerà nel tempo se non saprà educare, elevare l'animo umano, e che tutto sarà inutile se il tesoro insostituibile della verità e della cultura, luce dell'intelletto e lume dell'intelligenza, non sarà dato a ognuno con generosa abbondanza, con amorosa sollecitudine. Sia ben chiaro tuttavia che per noi queste mete importanti non sostituiscono né il pane, né il vino, né il combustibile e non ci sottraggono quindi al dovere di lottare strenuamente alla ricerca di un livello salariale più alto, di una condizione economica che vada bene al di là del minimo di sussistenza vitale e consenta una vera libertà». Cfr. OLIVETTI, *Prime esperienze in una fabbrica*, in *Il mondo che nasce. Dieci scritti per la cultura, la politica, la società*, a cura di Saibene, Roma-Ivrea, 2014, 30.

<sup>123</sup> MONTESI, *Adriano Olivetti imprenditore umanista e civile*, in *Quad. econ. sociale*, 2020, 1, 33, 35.

<sup>124</sup> Cfr. OLIVETTI, *L'ordine politico delle comunità*, Milano, 1970, 19.

lavoro applicate nell'industria vivente<sup>125</sup>, e prendevano più chiari contorni i definitivi mutamenti genetici dell'attività lavorativa. Da fattore economico che era, conquistava realmente un volto di umanità, diventando «a poco a poco parte della nostra anima», quindi «un'immensa forza spirituale»<sup>126</sup>, fino a trasformarsi nell'identità lavorativa, forma particolare e per eccellenza dell'identità sociale, elemento che si inserisce nello sviluppo di quella personale vincolandosi ad aspetti esistenziali già solo per il fatto che il lavoro riempie gran parte della giornata quotidiana degli individui ed implica una certa relazionalità con l'altro, permettendo in questo modo all'uomo di distinguere tra significato e vuoto, tra libertà e responsabilità, tra dovere e diletto, tra occupazione e tempo libero<sup>127</sup>.

Del lavoro, infine, si riconosce l'essenziale duplicità di senso: è due cose diverse, talora complementari, talora opposte. Anzitutto, è – sempre – *un mezzo di sostentamento*, finalizzato a riprodurre la vita, l'esistenza individuale e familiare, ed in questa prospettiva corrisponde alla “*fatica*” di procurarsi l'indispensabile per sopravvivere, per sé stessi e i propri affetti; può tuttavia anche essere un *modo per «trasformare il mondo*, per renderlo più confacente ai nostri *bisogni*, alle nostre *esigenze*, ai nostri *piaceri*, alle nostre *emozioni*”<sup>128</sup>. In questa diversa, ulteriore prospettiva il risultato del lavoro non è semplicemente quello di arrivare al giorno dopo, ma di trovare un senso alla vita, che è la vita di un uomo sociale, permettendo di rispondere ad una domanda

<sup>125</sup> Per questi appunti, v. REBAUDENGO, *Lo scandalo della memoria olivettiana. Le sette parole chiave della Olivetti 1926-1978*, in [www.olivettiana.it/le-sette-parole-chiave-della-olivetti-1926-1978](http://www.olivettiana.it/le-sette-parole-chiave-della-olivetti-1926-1978), 10 settembre 2021.

<sup>126</sup> OLIVETTI, *Ai lavoratori*, Roma-Ivrea, 2013, 33.

<sup>127</sup> Lo psichiatra e filosofo viennese Frankl, fondatore dell'Analisi Esistenziale, ha indicato la professione lavorativa fra quelli che egli aveva definito «valori di creazione», attraverso i quali l'uomo può trovare un significato nella propria vita, rendendosi unico ed originale. V. FRANKL, *Alla ricerca di un significato della vita*, Milano, 1972; ID., *Fondamenti e applicazioni della logoterapia*, Torino, 1977; ID., *Homo Patiens. Soffrire con dignità*, Brescia, 1998; ID., *Ciò che non è scritto nei miei libri. Appunti autobiografici sulla vita come compito*, Milano, 2012. V. anche HARPAZ, *The Importance of Work Goals: An International Perspective*, in *Journal of International Business Studies*, 1990, 21, 1, 75-93. Cfr. anche ROSSO-DEKAS-WRZESNIEWSKI, *On the Meaning of Work: A Theoretical Integration and Review*, in *Research in Organizational Behavior*, 2010, 30, 91-127; STEGER-DICK-DUFFY, 2012, *Measuring Meaningful Work: The Work and Meaning Inventory (WAMI)*, in *Journal of Career Assessment*, 2012, 20, 3, 322-337.

<sup>128</sup> Considerazioni di estrema sintesi rispetto all'opera di intensa riflessione sviluppata sul tema da Gallino, cfr. GALLINO, *Il lavoro oggi: merce o valore*, in [www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it/pdf/benfenati\\_gallino.pdf](http://www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it/pdf/benfenati_gallino.pdf). N.d.r., corsivi nostri.

fondamentale che ognuno di noi, implicita o esplicita, si fa, o che si sente fare dagli altri: chi siamo e cosa facciamo. Qual è la nostra identità individuale, quale la nostra identità sociale, formata nell'ambito della relazionalità interindividuale. «Dell'essere umano, infatti, è costitutivo il bisogno di poter dare una risposta definitiva sia alla domanda interiore “chi sono?”, sia alla domanda pubblica “chi sei?”. Dalla risposta alla domanda interiore dipende l'idea che un soggetto ha di sé stesso, l'atteggiamento verso il proprio Sé. Dalla risposta alla domanda pubblica dipendono l'idea e l'atteggiamento che gli altri, quasi tutti coloro con cui viene in contatto, avranno verso di lei o verso di lui. Nel complicato percorso tra l'adolescenza e l'età adulta, tra la giovinezza e la maturità, per la maggior parte delle persone lo strumento più efficace per dare una risposta ai due quesiti rimane il lavoro che si fa, o meglio che per lungo tempo si è fatto. Non arrivare a dare questa risposta [...] rappresenta per molti una sofferenza, un costo umano in alcun modo computabile, e nondimeno greve da portare e sopportare»<sup>129</sup>.

Del resto, quando il lavoro è quasi interamente fatica per la sopravvivenza, una simile *domanda di identità* assume ben poco senso, può addirittura risultare *offensiva*, irridente<sup>130</sup>, rivolta ad un lavoratore privato della possibilità di sviluppare liberamente, per questa via, una personalità propria, originale, effettivamente “compiuta” in una piena condivisione di socialità<sup>131</sup>, in una effettiva possibilità di partecipazione attiva alla vita comunitaria.

12. *Ciò che cambia della vulnerabilità, ciò che resta dello stato di bisogno dei lavoratori.* La chiave di lettura apre con ciò più di uno spiraglio nella nebbia esegetica che avvolge il sintagma dello “stato di bisogno” e del suo approfittamento. Non ci sarebbe in effetti, motivo alcuno di dubitarne, sta scritto di-

<sup>129</sup> [...] perché si sono svolti troppi lavori differenti, discontinui, continuamente interrotti in un luogo e ripresi altrove». GALLINO, *Il lavoro non è una merce. Contro la flessibilità*, Bari-Roma, 2007, 79.

<sup>130</sup> Cfr. GALLINO, *Il lavoro oggi: merce o valore*, cit. *Amplius* GALLINO, *Italia in frantumi*, Bari-Roma, 2007; ID., *Con i soldi degli altri. Il capitalismo per procura contro l'economia*, Torino, 2010; ID., *Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi*, Torino, 2011.

<sup>131</sup> In generale, per una riflessione sui rapporti problematici fra vulnerabilità e libertà e fra libertà e asservimento, anche con specifico riferimento allo sfruttamento lavorativo e al lavoro servile, si rinvia a GIOLO, *Brevi riflessioni sulla libertà nella prospettiva delle teorie critiche del diritto, al tempo del neoliberalismo*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2019, 2, 433 ss.

stinto ed a completamento di una disposizione delittuosa al cui esordio si pone una clausola di sussidiarietà espressa, e (solo) relativamente indeterminata<sup>132</sup>, prestata a svolgere un ruolo dinamico di chiusura che impedisce sul nascere, nel sistema dei delitti contro le forme della schiavitù, ogni questione di concorso apparente di reati. Per categorica dizione normativa si esclude l'operatività della fattispecie quando nel medesimo fatto storico ricorrano elementi che ne determinano l'attrazione sotto altra più grave<sup>133</sup>, scrivendo una conclusione niente affatto oscura, limpida nei passaggi in cui si scompone il sillogismo: premessa come unica la norma applicabile in concreto allo sfruttamento del lavoro, e unica la norma che astrattamente lo prevede nella sua *species* storica<sup>134</sup>, la conclusione pretende che i sintagmi sintattici sui quali risulta costruita<sup>135</sup> assumano significati distinti da quelli ascrivibili ai fattori che tipizzano forme più gravi di offese di asservimento umano<sup>136</sup>, così come reciprocamente differenziati tra loro per l'illogicità di un'inutile esatta ripetizione. Eppure, per la nozione dell'"approfittamento dello stato di bisogno del lavoratore", l'attestazione della natura di elemento costitutivo del reato, distinto non solo dalle oggettive condizioni di sfruttamento ma anche e soprattutto da quelle soggettive di "vulnerabilità"<sup>137</sup>, è fortemente compromessa dal rilievo di una asserita mole di difetti di scrittura. Sfornito di una definizione o di un in-

---

<sup>132</sup> Sulla tipologia e sulla funzione delle clausole di riserva, per tutti, G. DE FRANCESCO, *Lex specialis. Specialità ed interferenza nel concorso di norme penali*, Milano, 1980, 140 ss.; MANTOVANI, *Concorso e conflitto di norme nel diritto penale*, Bologna, 1966, 482 ss.; TRAPANI, *La divergenza tra il "voluto" e il "realizzato"*, Torino, 2006, 258 ss.

<sup>133</sup> Per una convergente conclusione circa il ruolo delle clausole di riserva, v. Cass., Sez. VI, 28 febbraio 2017, massimata in *Arch. pen.*, 2018, 2, con nota di GIANFELICI, *Le clausole di riserva alla ricerca di una funzione: uno sgradito ospite nella teoria del concorso apparente di norme*.

<sup>134</sup> MANTOVANI, *Concorso e conflitto*, cit., 482 ss.; G. DE FRANCESCO, *Lex specialis*, cit., 140 ss.

<sup>135</sup> Nel senso che i criteri ermeneutici della legge in generale, da spendere per rinvenire un significato del fatto astratto utile a garantire l'applicazione della disposizione Cass., Sez. VI, 28 febbraio 2017, cit.

<sup>136</sup> Così è per le modalità di violenza o minaccia che vengono normativamente rese circostanze aggravanti, eventualmente presenti nel perdurare del contesto del delitto, che "nasce" privo di quei connotati iniziali. Cfr. SEMINARA, *Sui confini tra i delitti di schiavitù, servitù e sfruttamento del lavoro*, in *Caporalato e sfruttamento del lavoro*, a cura di Ferraresi-Seminara, in [www.moodle.adaptland.it/pluginfile.php/69943/mod\\_resource/content/1/2022\\_ferraresi\\_seminara\\_caporalato.pdf](http://www.moodle.adaptland.it/pluginfile.php/69943/mod_resource/content/1/2022_ferraresi_seminara_caporalato.pdf), 2022, 33.

<sup>137</sup> Così, DI MARTINO, *Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità*, cit., 3, infine ritenendo preferibile l'espressione «stato di bisogno» «rispetto a quella di «situazione di vulnerabilità», perché più compatibile con i principi (in primo luogo, quello di determinatezza)», 42.

dice di avvistamento<sup>138</sup>, la sua vaga consistenza si trova ridotta alla contraddizione, di *essere* pressoché costretta a sovrapporsi all'accettazione di condizioni di lavoro particolarmente svantaggiose – e con esse congiunto<sup>139</sup> o presunto<sup>140</sup> – e di *non essere* propriamente una condizione di vulnerabilità, ma una preesistente situazione di grave difficoltà, magari temporanea, in grado di limitare la volontà della vittima, così indotta ad accettare termini e modalità lavorative particolarmente svantaggiose<sup>141</sup>. *Di essere* l'approffittamento di una situazione di grave inferiorità del lavoratore, sia essa economica o di altro genere, che lo induca a svilire la propria volontà contrattuale sino ad accettare condizioni proposte dal reclutatore o dall'utilizzatore, cui non avrebbe altrimenti acconsentito, *senza essere* una mera condizione di irregolarità amministrativa del cittadino extracomunitario nel territorio nazionale, accompagnata da situazione di disagio e di bisogno di accedere alla prestazione lavorativa<sup>142</sup>. In buona sostanza, un'alternativa “di carta” al lavoro servile, rappresentato come costrizione a prestazioni lavorative che comportino uno sfruttamento mercificante della persona. Difatti basta poco per capire due incontestabili verità. Che, tra presenza ed assenza nel soggetto passivo di un'altra effettiva ed accettabile scelta rispetto a quella di accondiscendere ad un abuso da cui l'agente trae vantaggio, quando vive una grave difficoltà di sostentarsi<sup>143</sup>, può

---

<sup>138</sup> Sul dato per cui gli indici si riferiscono all'elemento costitutivo della condizione di sfruttamento, ma non allo stato di bisogno, e sulla necessità di ancorare questo requisito a parametri oggettivi, conformemente al principio di materialità, v. MORGANTE, *Caporalato, schiavitù e crimine organizzato verso corrispondenze (quasi) biunivoche*, in *Giur. it.*, 2018, 1718 ss., e DI MARTINO, *Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità*, cit.

<sup>139</sup> Così, sembra la posizione, per quanto nettamente isolabile, assunta da G.u.p. Trib. Termini Imerese, 2 marzo-22 maggio 2020, n. 46, inedita, richiamata da MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento*, cit., 86.

<sup>140</sup> Cass., 2 marzo 2017-24 marzo 2017, n. 14621, Mare, inedita, citata da MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento*, cit., 86.

<sup>141</sup> Su questo punto già Cass., Sez. IV, 16 marzo 2021, n. 24441, Rv. 281405.

<sup>142</sup> Così Cass., Sez. IV, 16 settembre 2020, n. 27582, Savoia; Cass., Sez. IV, 18 febbraio, n. 11546; Cass., Sez. IV, 9 ottobre 2019, n. 49781.

<sup>143</sup> Seguendo lo stile della nozione di vulnerabilità che si estrae dalla Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. A stare al suo dettato, per vulnerabilità si intende infatti «una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima» (Art. 2.2). Se ne è estratta una nozione concernente la presenza di “alternative bloccate”, ovvero la condizione di chi non possiede altri mezzi di sussistenza se non quello di sottoporsi al *forced labour*; così TORRE, *Il diritto penale e la filiera dello sfruttamento*, in *Gior. dir. lav. rel. ind.*, 2018, 289 ss.

costruirsi esclusivamente un'ipotesi di scuola<sup>144</sup>, la quale non si esclude possa accadere ma che di regola non accade, riducendo il formante punitivo/di tutela ex art. 603 *bis* c.p. a strumento inservibile per gestire legittimamente la realtà. E che, per riuscire a comprendere il locale concetto, a ben poco varrebbe far leva sulla diversa nozione di vulnerabilità o sulle differenti nozioni di stato di bisogno alloggiate altrove nel sistema penale. Ciò che risalta d'immediato agli occhi del lettore è piuttosto, ancora una volta, quanto cambia, insieme a quanto resta.

Quanto cambia rispetto alla vulnerabilità<sup>145</sup>, è che il termine, una volta transitato dalla sfera sociale<sup>146</sup> al territorio giuridico, esprima ovunque una premessa "particolare"<sup>147</sup>, ad oggi assunta in ogni caso a connotare determinati gruppi o soggetti che, tra l'altro, sono inseriti a costruire fattispecie di reato<sup>148</sup>. Così, è il concetto astratto ad avere in sé una vocazione polisemica<sup>149</sup>, rapportabile ad una o, più comunemente, un insieme di caratteristiche individuali della persona offesa<sup>150</sup> in forza della quale/del quale "la persona in questione" rimane

<sup>144</sup> Cass., Sez. IV, 11 novembre 2021, n. 7861, 8.

<sup>145</sup> Svariati gli studi che sottolineano lo sfuggente ed eterogeneo significato che le condizioni di vulnerabilità attestano nella prassi internazionale, in particolare nelle formule aperte ricorrenti nelle sentenze della Corte EDU, così come nei riferimenti convenzionali, v. IPPOLITO, *Vulnerability on trial an emerging concept for strengthening the protection of migrants in international adjudication?*, in *Riv. dir. int.*, 2018, 458 ss.; CHENAL, *La definizione della nozione di vulnerabilità e la tutela dei diritti fondamentali*, in *Ars interpretandi*, 2018, 35 ss.

<sup>146</sup> Per una panoramica delle diverse questioni rilevanti, cfr. *La vulnerabilità come metodo: percorsi di ricerca tra pensiero politico, diritto ed etica*, a cura di Furia-Zullo, Roma, 2020.

<sup>147</sup> Si tratta della premessa da cui si sviluppano costantemente gli studi penalistici che la osservano con attenzione, tra i quali BERTOLINO-VARRASO, *Le vittime vulnerabili. Introduzione al focus*, in *Riv. it. med. leg.*, 2018, 2, 511 ss.; BERTOLINO, *La violenza di genere e su minori tra vittimologia e vittimismo: notazioni brevi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2021, 65 ss. V. anche AMALFITANO, *La vittima vulnerabile nel diritto internazionale e dell'Unione europea*, in *Riv. it. med. leg.*, 2018, 523 ss.

<sup>148</sup> In proposito, v. VIRGILIO, *La vulnerabilità nelle fonti normative italiane e dell'Unione europea: definizioni e contesti*, in *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, a cura di Giolo-Pastore, Roma, 2018, 161 ss., in part. 170.

<sup>149</sup> DE GIULI, *Sul concetto di "vulnerabilità" secondo la Corte di Giustizia UE. La "vulnerabilità", e la sua polisemia, in ambito sociale, economico ed ambientale nelle decisioni della CGUE*, in [www.dirittopenaleuomo.org](http://www.dirittopenaleuomo.org), 21 ottobre 2020.

<sup>150</sup> È l'impostazione ricorrente nella criminologia, cfr. VON HENTIG, *The Criminal and his Victim. Studies in the Sociobiology of Crime*, Yale, 1948; BARD-SANGREY, *The crime victim's book*, New York, 1979; Sparks, *Research on victims of crime: accomplishments, issues, and new directions*, Rockville, 1982; BANDINI, *Vittimologia*, in *Enc. dir.*, Milano, 1993; ZARA, *La psicologia della «vittima ideale» e della «vittima reale». Essere vittime e diventare vittime di reato*, in *Riv. it. med. leg.*, 2018, 615 ss. V. anche FASSIN-RECHTMAN, *L'impero del trauma. Nascita della condizione di vittima*, Milano, 2020.

particolarmente esposta a condotte offensive future maggiormente capaci di aggredirla e lederne i diritti. Tanto pittura la figura del soggetto vulnerabile entro i confini di una speciale singolarità di contesto esistenziale<sup>151</sup>, rapportabile sia all'aspetto ontologico della condizione umana legato alla corporeità<sup>152</sup>, all'inevitabile dipendenza umana<sup>153</sup> e alle caratteristiche intrinseche della persona, sia al contesto situazionale legato ai fattori sociali, economici e politici<sup>154</sup>. Non a caso, l'art. 600 c.p. la menziona con riguardo ad "una" persona, e la giurisprudenza nazionale l'ha finora impiegata in relazione al reato di riduzione in schiavitù, precisando che la vulnerabilità si caratterizza per l'esistenza di una situazione fisica o psichica di inferiorità<sup>155</sup> o di una (coincidente) situazione di necessità, costantemente colta nei volti "ristretti" di una delle vittime "di categoria" internazionale (in particolare minori, anziani, disabili, donne, persone con disturbi psichici)<sup>156</sup>, i cui connotati si concentrano così direttamente sulla corporeità dell'uomo<sup>157</sup>, lasciando penetrare nel concetto beni - e corrispondenti bisogni - essenziali quali la vita e l'integrità fisica<sup>158</sup> ove trasparente si fa l'idea di essere umano fragile e vulnerabile<sup>159</sup>.

Se quanto detto la risolve in un elemento normativo giuridico, relativamente confinato, ciò che resta in considerazione dello stato di bisogno è una scelta di sistema esattamente opposta. La sua caratteristica operativa lo vuole nozio-

<sup>151</sup> PARIOTTI, *Vulnerabilità e qualificazione del soggetto: implicazioni per il paradigma dei diritti umani*, in *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, cit., 147.

<sup>152</sup> Cfr., per questo aspetto, anche cfr. FINEMAN, *The vulnerable subject: anchoring equality in the human condition*, in *Yale Journal of Law and Feminism*, 20, 2008, 1, 8 ss.

<sup>153</sup> Sul punto, BERNARDINI, *Disabilità, giustizia, diritto: itinerari tra filosofia del diritto e Disability Studies*, Torino, 2016, 134-142.

<sup>154</sup> Si rinvia in proposito alla tassonomia elaborata da MACKENZIE-ROGERS-DODDS, *Vulnerability. New Essays in Ethics and Feminist Philosophy*, Oxford, 2014.

<sup>155</sup> V. anche FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, II, I, *I delitti contro la persona*, cit., 171.

<sup>156</sup> Cass., Sez. III, 20 dicembre 2004 n. 3368; PAVARANI, *Art. 600 c.p.*, in *Codice penale commentato con dottrina e giurisprudenza*, a cura di Cadoppi-Canestrari-Veneziani, Torino, 2018, 2380.

<sup>157</sup> Corte giust. UE, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica, 19 marzo 2009, C-489/09; Corte giust. UE, Medipac-Kazantzidis AE contro Venizeleio-Pananeio (PE.S.Y. KRITIS), 14 giugno 2007, C-6/05.

<sup>158</sup> Cfr. Corte giust. UE, Emil Eredics e Mária Vassné Sápi, 21 ottobre 2010, C-205/09, par. 30.

<sup>159</sup> Con la sentenza della Corte giust. UE, Elda Otero Ramos contro Servicio Galego de Saúde e Instituto Nacional de la Seguridad Social, 19 ottobre 2017, C-531/15, par. 58-59, si è esteso il diritto a un congedo di maternità alle donne in periodo di allattamento, al fine di tutelarle al pari delle lavoratrici gestanti o puerpere. Tale riconoscimento è giustificato dalla condizione di vulnerabilità in cui si ritrovano le donne in periodo di allattamento, strettamente legata alla maternità.

ne extragiuridica, rimessa alla diretta costruzione della singola disposizione che la metabolizza nell'insieme dei suoi singoli fattori, insuscettibile di per sé di una precisazione penale di levatura sistematica<sup>160</sup>, e spendibile con tante sfumature non fissabili in unità, ma capaci di spaziare entro una forbice di alternative collocabili su più fronti in molti sensi contrastanti. Da un lato, tra oggettivismo e soggettivismo tracciati dal compasso del diverso campo di valore umano protetto, patrimoniale o personale; dall'altro, tra la simmetrica costruzione tipica in termini di presupposto oppure di risultato; dall'altro ancora, tra il riferimento ristretto ai mezzi di sopravvivenza (il cibo, un alloggio) e l'allargamento agli «strumenti che consentano un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana»<sup>161</sup>, se non a «qualsiasi esigenza avvertita dal soggetto di specie, quale che ne sia la rilevanza etica [...] o economica [...] o anche solo sociale»<sup>162</sup>. L'unico segno comune, che del bisogno risalta con una certa evidenza, è dato dal perimetro altrettanto ambivalente della mancanza: materiale, dei mezzi necessari a soddisfare un'esigenza fondamentale; (o) psicologica, di una condizione di soddisfazione effetto del mancato conseguimento di un bene, o di una prestazione<sup>163</sup>.

Di certo c'è l'ambiguità voluta dalla legge, ed una dimensione culturale della terminologia decisa dalla lingua di una fattispecie che, se è penale, deve esserlo in un'ottica autenticamente costituzionale, e da un'interpretazione giuridica che per esserle corrispondente, deve essere scientifica in senso pienamente sociale<sup>164</sup>, consistendo nel farsi del testo nel fatto e nella loro circolarità<sup>165</sup>.

<sup>160</sup> BRASCHI, *Il concetto di "stato di bisogno" nel reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Dir. pen. cont.*, 2021, 1, 122.

<sup>161</sup> Cass, Sez. V, 4 febbraio 2014 n. 14591, Rv. 262541, nel contesto della violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570 c.p., co. 2, n. 2.

<sup>162</sup> MARINI, *Incapaci (circonvenzione di)*, in *Digesto disc. pen.*, VI, Torino, 1992, 315; conf. MEZZETTI, *Reati contro il patrimonio*, in Grosso-Padovani-Pagliaro, *Trattato di diritto penale*, XV, Milano, 2013, 539; MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro il patrimonio*, Padova, 2018, 256; tutti interpretando il reato di circonvenzione d'incapaci, ex art. 643 c.p., nella specie del soggetto passivo minore, sanzionando colui che, «abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore [...] la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso»

<sup>163</sup> V. BRASCHI, *Il concetto di "stato di bisogno"*, cit., 115.

<sup>164</sup> Cfr. BARATTA, *Criminologia critica e critica del diritto penale*, Bologna, 1982.

<sup>165</sup> Cfr. DI GIOVINE, *Dal costruttivismo al naturalismo interpretativo?*, cit., 269.

13. *Offendere chi, offendere cosa. I bisogni sociali delle Persone che lavorano.* Stando così le cose, va considerato come l'intento di ogni proposta ermeneutica – al pari di questa presentata – non sia di aumentare il conflitto, quanto quello di contribuire a fornire un apporto di chiarezza, dando ragione a chi sostiene pertinace l'insussistenza del reato ogniqualvolta la sottoposizione alle indicate condizioni di sfruttamento non si accompagni anche all'approfittarsi di uno stato di bisogno, e non dando torto a chi riflette sulle capacità dell'elemento di ridurre, in astratto, l'ambito applicativo della fattispecie<sup>166</sup>. Per cui, non conta tanto soffermarsi ancora sulle piste già battute all'interno di un dibattito scientifico a tutt'oggi in proposito esitante nella scelta tra oggettivismo o soggettivismo; né attardarsi ancora sul lato prevalente, in cui permane una sfuggente lettura soggettiva di uno stato di bisogno individuato a situazione psicologica di minorata libertà di autodeterminazione del soggetto "debole", quale presupposto – non sempre espresso – della condotta costringitiva<sup>167</sup>, ora *ragione economica che determina ad accettare condizioni contrattuali sproporzionate*, ora *presupposto esistenziale per soccombere ad un assoggettamento personale*<sup>168</sup>. Quanto negare – anche sul punto – l'esistenza di verità preconcepite, e non escludere di poter prendere un'altra direzione verso la messa a punto concettuale del "bisogno dei lavoratori", rivelando la differente persona che v'è scritta dentro.

La locuzione, e le sue parole, danno difatti i lineamenti di un bisogno riferito anzitutto ad uno "stato" e di seguito ad una pluralità di lavoratori. Non dobbiamo certo dilungarci per argomentare che "stato" indica in primo luogo lo «stare fermo, in contrapposizione a moto o movimento», a significare una mancanza di dinamismo che l'allontana drasticamente dall'immagine della temporanea eccezionalità, altrove attribuitagli<sup>169</sup>. Ma a sottolineare come il riferimento del contesto ai lavoratori indirizzi a tradurlo nel suo significato più specifico, riferibile «al modo di vivere degli uomini in quanto gruppi socia-

<sup>166</sup> Per queste argomentazioni v. DI MARTINO, *Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità*, cit., 4.

<sup>167</sup> Com'è per la condotta tipizzata nell'usura, nell'eventuale sua commissione rispetto ad un soggetto che si trovi in stato di bisogno, ex art. 644, co. 5, n. 3, costretta ad accettare le condizioni usuraie per soddisfare l'impellente assillo di soddisfare col denaro le esigenze vitali più essenziali.

<sup>168</sup> In tali termini invece DI MARTINO, *Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità*, cit., 13.

<sup>169</sup> Evocata invece nell'espressione "grave ed urgente bisogno" presente nella previsione del furto lieve per bisogno ex art. art. 626, n. 2 c.p., v. BRASCHI, *Il concetto di "stato di bisogno"*, cit., 117.

li»<sup>170</sup>. Ciò non rende revocabile in dubbio come il delitto appunti il soggetto passivo ed il disvalore punito pur sempre sul singolo individuo e sulla rispettiva personalità. Rende invece intuibile che per giungere ad un (possibile) risultato di disambiguazione del nominato stato di bisogno, occorra parimenti un'operazione complessa, in cui integrare il dato sociale che compare con l'individuale che viene offeso, consentendo di concludere come sia fatto riferimento ad un bisogno generale delle persone/dei lavoratori, di cui la fattispecie criminosa osserva il dettaglio ristretto.

C'è il singolo, diventato tale perché impiegato dall'agente mediante il suo inserimento in un'organizzazione produttiva. C'è un bisogno, che esiste in generale in quanto traspare per cultura penale costituzionale, "marcato" rispetto all'individuo del caso con la sua soggezione profittevole a condizioni di lavoro determinanti un ambiente "di vita" di sfruttamento. C'è quindi l'offesa di una dimensione ontologica ed esistenziale generale, per questo verso avvicicabile all'autonoma nozione generale di vulnerabilità<sup>171</sup>, ben distinta da quella speciale presa in considerazione dal plesso criminoso contemporaneo nella veste di elemento costitutivo di fattispecie, e non elevabile, a sua pari, nei termini di presupposto situazionale o contestuale della condotta ivi tipizzata<sup>172</sup>. C'è pure un evento empirico potenzialmente valido ad incarnarla, immediatamente osservabile nello scenario di sfruttamento che viene costruito, attorno al prestatore, per mezzo della speciale condotta di "sottoposizione lavorativa". C'è, in poche parole, il fatto offensivo: è il lucrare dalla riduzione del lavoratore in stato di bisogno di identità di uomo consociato, che il lavoro voluto per Costi-

<sup>170</sup> Cfr. [www.treccani.it](http://www.treccani.it).

<sup>171</sup> Si afferma che nella definizione di vulnerabilità siano compresenti una dimensione «ontologica ed esistenziale», riferibile ad ogni essere umano, ed una «situazionale» o «contestuale»: in altri termini, oltre a costituire un connotato riferibile in genere all'essere umano, la vulnerabilità può essere legata al contesto di vita e di relazione in cui si svolgono le esperienze individuali. Cfr. sul punto PASTORE, *Soggettività giuridica e vulnerabilità*, in *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, cit., 135; BESSON, *La Vulnérabilité et la structure des droits de l'homme. L'exemple de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme*, in *La vulnérabilité saisie par les juges en Europe*, a cura di Burgorgue-Larsen, Paris, 2014, 59 ss., 64 ss. In entrambi i casi, può individuarsi un nucleo minimo di significato riconducibile alla attitudine a essere feriti, v. PASTORE, *Soggettività giuridica e vulnerabilità*, cit., 135.

<sup>172</sup> Ancora per questa trattativa considerazione, invece, GIORDANO, *Il bene giuridico tutelato nel reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Caporalato e sfruttamento del lavoro*, cit., in part. 72 ss. secondo il quale «Lo stato di bisogno rappresenta una specifica ipotesi di vulnerabilità, di natura esistenziale, per i cui esatti contenuti è necessario individuare ancora una volta il bene giuridico, il quale, grazie ad interpretazione teleologica, può disvelarne la sostanza», 73.

tuzione avrebbe al contrario dovuto potenzialmente soddisfare. Ad effetto, il risultato è un concetto generale, mutuabile nel ruolo di paradigma, anch'esso duplice, in cui il bisogno oggettivo della mancanza in ordine a quanto è materiale si commistiona al correlato soggettivo della mancanza rispetto agli effetti psico-emotivi derivanti dalla relazionalità interindividuale, di partecipazione comunitaria "utile" per sè e per la società.

Difficilmente determinabili con riferimento all'individuo particolare, variando da soggetto a soggetto e nel tempo, dei bisogni umani gli studi psicologici hanno difatti reso apprezzabile un comune ordine generale di struttura multidimensionale<sup>173</sup>, riferibile ad uno schema concettuale personologico che ha il suo punto di partenza nell'individuo considerato come una "totalità integrata". Secondo questa prospettiva 'olistica', teorizzata da Maslow, i bisogni si esprimono secondo una loro interna gerarchia, funzione dell'evoluzione dell'individuo, nel senso che ogni soggetto inizia a ricercare la soddisfazione dei bisogni prioritari prima di passare a quelli successivi<sup>174</sup>, a dar conto della normalità di una vita che è quella dell'uomo in carne ed ossa, quello visto dalla Costituzione e protetto dal sistema penale, le cui esigenze non sono limitabili alle *necessità fisiologiche, essenziali e di livello fondamentale per il sostentamento vitale*<sup>175</sup>. Una volta soddisfatti, questi bisogni cessano infatti di influenzare ogni comportamento dell'individuo. Nell'"ordine generale" riscontrato, lo lasciano allora tendere a colmare i «bisogni di sicurezza fisica e psicologica», ovvero quelli «che gli consentono di trovare la propria identità, il proprio senso di Sé»; sono seguiti dai «bisogni sociali, di integrazione in un gruppo», per amarsi, per aiutarsi reciprocamente, *attraverso i quali realizzare il proprio ruolo nella comunità solidale*. Si disegna così il tramite che consente all'individuo di appagare il «bisogno di stima», che gli altri hanno per lui e che egli ha nelle proprie capacità; e di adempiere infine al «bisogno di realiz-

<sup>173</sup> DELVECCHIO, *Scale di misura e indicatori sociali*, cit., 90.

<sup>174</sup> Così, secondo MASLOW, *A Theory of Human Motivation*, in *The Psychological Review*, 1943, 50.

<sup>175</sup> V. BECKER-CARUS, *Motivationale Grundlagen der Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme*, in *Psychologie der Motive*, a cura di Thomae, Göttingen 1983, 12-69.

zazione», come «crescita personale ed ampliamento dei propri limiti, per dare un senso alle cose, alla loro ragione d’essere»<sup>176</sup>.

Sono esattamente questi - quelli *sociali* - i *bisogni* su cui quali si appunta il parallelo interesse socio-antropologico<sup>177</sup>, ove il concetto generale di bisogno impiegato in psicologia si arricchisce di un profilo fondamentale per coglierne l’adottabilità nell’indagine penalistica e in una ermeneutica del fatto di “caporalato”. Accanto ai concetti di privazione, di necessità, di ricerca di elementi indispensabili alla sopravvivenza o al benessere, subentra la cruciale nozione di “*interessi centrali*”, distinti dagli “interessi periferici” di un individuo o di un gruppo sulla base del criterio che i primi concernono, virtualmente, tutti<sup>178</sup>. Il pensiero soggiacente a questa definizione è che gli individui siano portatori di un bisogno prioritario e fondamentale, quello di essere protetti dalle evenienze più socialmente inique, dandosi in questo modo rilievo all’idea intuitiva, implicita nella nozione stessa di bisogno, e cioè che non costituisce una pretesa arbitraria, ma una *pretesa culturalmente valida*, riguardando le condizioni generali dell’esistenza umana. Del *bisogno sociale umano* risulta infine una configurabilità del tutto impersonale, percepibile per *cultura*, ove la cultura va considerata una risposta storica che un gruppo sociale dà ai bisogni degli individui che lo compongono<sup>179</sup>, ed una stretta relazione con la nozione di *valore*, apprezzandosi quale sistema assiologico accettato a patrimonio di principio, *assunto a parte integrante della personalità dell’uomo protetto dalla comunità*<sup>180</sup>.

All’incrocio con la linea di pensiero della psicoanalisi, il *mancato soddisfacimento di un simile bisogno* acquista con ciò le dimensioni di una *lesione personale reale*, vista dall’osservazione di sfondo sociale in termini vari, ma

<sup>176</sup> MASLOW, *Motivation and personality*, New York, 1954, trad. it. *Motivazione e personalità*, Roma 1973; ID., *A theory of human motivation*, in *Psychological Review*, 1943, 50, 370-396.

<sup>177</sup> NUVOLATI, *La qualità della vita. Tradizione di studi e nuove prospettive di ricerca nella sociologia urbana*, in *Quaderni di Sociologia*, 2010, 52, 87 ss. Più ampiamente, sul tema v. MCDUGALL, *An introduction to social psychology*, Boston, 1908.

<sup>178</sup> SCANLON, *Preference and urgency*, in *Journal of philosophy*, 1975, 72, 655-669.

<sup>179</sup> MALINOWSKI, *A scientific theory of culture*, Chapel Hill, 1944, trad. it. *Teoria scientifica della cultura e altri saggi*, Milano, 1962.

<sup>180</sup> MCCLOSKEY, *Human needs, rights and political values*, in *American philosophical quarterly*, 1976, 13, 5-7.

di senso equivalente. «Conseguenza patologica»<sup>181</sup> o impedimento allo «sviluppo naturale della persona»<sup>182</sup>, si conferma un’offesa impastata con la percezione che la vittima ha della situazione vissuta, ricostruibile attraverso il prosieguito di un discorso già improntato nello scorrere di questo progetto esegetico penale, in un parallelo tra i concetti di integrazione psichica e di integrazione sociale<sup>183</sup>.

La premessa è la considerazione che sia possibile sostenere l’esistenza di un fondamentale indicatore dell’integrazione sociale: quello dato dalla possibilità di autentica condivisione “affettiva”. Vale a dire, in circostanze naturali, ciò che costituisce l’essenza del normale processo d’integrazione sociale dovrebbe sostanziarsi nella capacità di un individuo di interagire con altri condividendo significati ed esperienze, anche emotive, in maniera profonda e autentica. Tanto costruisce la base e il prerequisito perché, a partire da cicli ripetuti di condivisione, si creino le condizioni per un ulteriore ed accresciuto senso interiore, personale, di appartenenza a un gruppo, a una comunità e a un consesso sociale. L’*emarginazione sociale* è il suo contrario: controparte patologica del processo di sana integrazione personale, si può presupporre che sia costituita essenzialmente da un *fallimento nella possibilità di condividere*, cioè che può indurre a un moto di chiusura e di isolamento, a un vissuto di esclusione ed estraniamento dell’individuo dal gruppo più vasto, ovvero dal *consorzio sociale*<sup>184</sup>.

Sembra il dato che conta per il ricercatore penale, quanto gli consente di ripensare ad un ruolo strutturale conferito alla locuzione di *lavoratore sfruttato*, ed al significato socio-psicologico che gli sta scritto addosso dal sistema. Del *lavoratore sfruttato* si può pensare di osservare con altre prospettive sia *quanto cambia* – quanto è stato costruito dall’agente in modo da “circondarlo” di

<sup>181</sup> BAY, *Needs, wants and political legitimacy*, in *Canadian journal of political science*, 1968, 1, 242, 50.

<sup>182</sup> MCCLOSKEY, *Human needs, rights and political values*, in *American philosophical quarterly*, 1976, 13, 5-7.

<sup>183</sup> V., in tema, FRATINI, *Emarginazione e integrazione sociale: considerazioni cliniche*, in *Studi sulla formazione*, 2011, 2, 91-101.

<sup>184</sup> In tema BION, *Apprendere dall’esperienza*, Roma, 1972; MELTZER-HARRIS, *Il ruolo educativo della famiglia. Un modello psicoanalitico del processo di apprendimento*, Torino, 1986; KERNBERG, *Le relazioni nei gruppi. Ideologia, conflitto e leadership*, trad. it., Milano, 1998.

lavoro – sia *quanto resta*: i segni vividi della vita di un uomo reso socialmente emarginato, o comunque socialmente disagiato.

14. *Prove di scrittura, di qualche risposta.* L'inquadratura a questo punto si ferma. L'"ordine" dei bisogni ri-scoperto appare oramai in grado di accompagnare il penalista nel riscrivere il cammino, passando oltre la deduzione estratta dall'osservazione dello scenario di sfruttamento (*sic*, delle condizioni oggettive di sfruttamento) posto a confine esterno, ed esteriore, della figura tipica del reato. Orienta lo studioso di settore a trovare la definizione più precisa degli interni contorni di gravità in un contesto da cui il genere della Servitù fuoriesce ritagliato, col senso di un'offesa raccontata dalla voce singola dell'individuo vulnerato, storia di un uomo che lavora da Persona sfruttata. Qua, al momento in cui la fattispecie finisce, la lesione illecita ricalcata dal caporalato *si scopre veramente*: è norma "di chiusura" in senso stretto, funzionale a completare lo spettro di tutela della personalità individuale, col compito di proteggere *un* bisogno di socialità dell'uomo che *sorge dopo*, dopo che egli abbia appagato i "bisogni primi" della sua individuazione.

Sono questi, invece a rimanere tutelati tramite le altre figure di grande-Schiavitù, fattispecie ora *svelate* non (più) interferenti, per la scelta di diritto di non lasciare tracce, in questo diverso fatto concreto, degli estremi che spiino una vicenda capace di determinare la creazione di una totale disponibilità della vittima utilizzata<sup>185</sup>, quando ad essere travolta è la base costruttiva dell'intera sua personalità. Spogliata dell'oggettiva e fisiologica necessità materiale dei mezzi di sussistenza vitale, marca organicistica costante della variabile (diversa) di vulnerabilità, la Persona-non vulnerabile-che lavora, nemmeno trova annichilito il proprio senso di auto-coscienza, vale a dire l'altro primario ed immediato bisogno di avere una percezione definita di Sé stessa, della propria identità<sup>186</sup>. Avrebbe il ragionevole dettaglio empirico della non scritta sua riduzione (foss'anche solamente proseguita dall'agente) in uno stato di soggezione

<sup>185</sup> Cfr., per questa nota qualificante la grande Servitù, DI MARTINO, *Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità*, 47.

<sup>186</sup> Secondo PETTER, *Problemi psicologici della preadolescenza e dell'adolescenza*, Firenze, 1990, 265, il senso della propria identità riguarda ciò che si pensa o si sente di essere».

continuativa all'altro<sup>187</sup>, ed una spiegazione scientificamente precisa che lo dimostra tale. I risultati del sapere psico-analitico lo estraggono, difatti, dallo strato del personologico interiore attraverso lo studio di oggetti ed esperienze identitarie condotto con metodo sperimentalmente verificabile, con gli strumenti antropologici consolidati<sup>188</sup>, riconducibili alla categoria penalistica degli «attendibili risultati di generalizzazione del senso comune» formatisi attraverso la sistematica osservazione della realtà umana<sup>189</sup>, senza necessità di attingere a costrutti e pseudo-spiegazioni mentali.

Una prima definizione dell'autocoscienza la si può con ciò osare come comportamentale<sup>190</sup>, ricalcata dall'osservabile «discriminazione da parte di un individuo dei propri comportamenti come propri e non di altri»<sup>191</sup>, misurata dall'autonomia e dalle scelte che egli possa compiere sulla base dei bisogni personali percepiti, dei rinforzi disponibili, delle modalità peculiari con cui

---

<sup>187</sup> Nella trattatistica italiana, per una esegesi del requisito v. VALSECCHI, *L'incriminazione delle moderne forme di schiavitù*, in Palazzo-Paliero, *Trattato teorico-pratico di diritto penale. VII. Reati contro la persona e contro il patrimonio*, a cura di Viganò-Piergallini, Torino, 2011, 213 ss.

<sup>188</sup> Corte cost., 9 aprile 1981, n. 96, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it): «L'affermare che nella persuasione il soggetto passivo conserva la facoltà di scegliere in base alle argomentazioni rivoltegli ed è pertanto in grado di rifiutare e criticare, mentre nella suggestione la convinzione avviene in maniera diretta e irresistibile, profittando dell'altrui impossibilità di critica e scelta, implica necessariamente una valutazione non solo dell'intensità dell'attività psichica del soggetto attivo, ma anche della qualità e dei risultati di essa. Quanto all'intensità, dai testi psichiatrici, psicologici e psicoanalitici e dalle ampie descrizioni mediche di condizionamento psichico risulta che ogni individuo è più o meno suggestionabile, ma che non è possibile graduare ed accertare in modo concreto sino a qual punto l'attività psichica del soggetto esternante idee e concetti possa impedire ad altri il libero esercizio della propria volontà. Quanto alla qualità non è acquisito sino a qual punto l'attività del soggetto attivo non riguardi direttive e suggerimenti che il soggetto passivo sia già disposto ad accettare. Quanto alla valutazione dei risultati essa non potrà che essere sintomatica e concludere positivamente o negativamente a seconda che l'attività esercitata sul soggetto passivo porti a comportamenti conformi o a comportamenti devianti rispetto a modelli di etica sociale e giuridica».

<sup>189</sup> In argomento, si rinvia a PALAVERA, *Scienza e senso comune nel diritto penale. Il ricorso problematico a massime di esperienza circa la ricostruzione della fattispecie tipica*, Pisa, 2017, *passim*, e bibliografia *ivi* citata.

<sup>190</sup> HINELINE, *A Self-interpretative Behavior Analysis*, in *American Psychologist*, 1992, 47, 1274-1286; KOHLENBERG-TSAI, *I speak, therefore I am: A behavioral approach to understanding problems of the self*, in *The Behavior Therapist*, 1991, 18, 113-116; SKINNER, *About behaviorism*, Londra, 1974.

<sup>191</sup> DYMOND-BARNES, *A transformation of self-discrimination response functions in accordance with the arbitrarily applicable relations of sameness and opposition*, in *The Psychological Record*, 1996, 46, 271-300. Cfr. anche DYMOND-BARNES, *A transfer of self-discrimination response functions in accordance with the arbitrarily applicable relations of sameness and opposition*, in *The Psychological Record*, 1994, 62, 251-267; ID., *Behavior-analytic approaches to self-awareness, ivi*, 1997, 47, 181-200. Aderisce all'impostazione comportamentista già LOCKE, *Saggio sull'intelletto umano*, Roma, 1930.

reagisce a contingenze<sup>192</sup>. Simmetricamente, essa è “smentita” ad opera della misura inversa: scelte limitate, decisioni inoperabili, inazioni di azioni, quando questi limiti derivino da vincoli o circostanze esterne all’individuo e non coerenti alla sua storia<sup>193</sup>.

Nulla di nuovo per il pensiero giuridico penale, che ben ricorda l’assunto costituzionalizzato: la determinazione di eventi emotivi, psicologici, procede «attraverso un’accurata osservazione di segni e indizi comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alle condotte dell’agente», e l’evidenza di «elementi sintomatici [...] ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata».

Sono le storie di vita costretta, scritte dall’Altro, ove completa si fa la spoliatura identitaria, e continuativa la costrizione all’“invisibilità”<sup>194</sup>: cambiato il nome con uno d’arte, vestiario solo obbligatorio (si usa “quello da lavoro”), documenti di riconoscimento sottratti alla persona (passaporto, carta d’identità), o comunque *controllo pressoché totale e gestione sia delle relazioni sociali e di comunanza con altri, sia ancora dei proventi economici tratti dalla prestazione resa*<sup>195</sup>, *sia dei legami familiari*. Fino al punto in cui lo sfruttatore rappresenta l’intero universo della persona assoggettata, o al più lo è insieme alla clientela che fruisce dei servizi che quella coattivamente offre<sup>196</sup>.

<sup>192</sup> HAYES-WILSON, *Criticism of relationship between task performance and own verbal accounts of that agency performance*, in *The Psychological Record*, 1996, 46, 221-232.

<sup>193</sup> KELLY, *The Psychology of Personal Construct*, I, New York, 1995; SCHLINGER-BLAKELY, *Function - Altering Effects of Contingency-Specifying Stimuli*, in *The Behavior Analyst*, 1987, 10, 41-4.

<sup>194</sup> Registra in questi termini lo stato di gran parte dei braccianti migranti CARLINI, *Le voci dei migranti in un’aula di tribunale. Analisi etnografica del processo Sabr (Lecce)*, in *Antropologia*, 2016, 2, 105 s.

<sup>195</sup> Esemplicativa la vicenda dei “lavoratori sfruttati” - dubbiosamente inquadrabile come ipotesi delittuosa ex art. 603 bis c.p. - oggetto del giudizio deciso in via cautelare da Trib. Milano, G.i.p., decreto 20 agosto 2020, n. 13343, inedito. Per il dettaglio delle condizioni dei lavoratori si rinvia all’analisi di MARCHETTI-ROVATI, *L’esperienza penale sui reati di caporalato e sfruttamento del lavoro in Lombardia*, cit., 225 ss., che le riferisce.

<sup>196</sup> Si tratta del resoconto realizzato da CARCHEDI-FRISANCO, *La tratta di donne adulte e bambine. Uno sguardo d’insieme*, in *Il traffico internazionale di minori. Piccoli schiavi senza frontiere. Il caso dell’Albania e della Romania*, a cura di Carchedi, Roma, 2002, 35, con particolare riguardo alla donna

15. *Ultime righe sulla punizione del caporalato, l'impronta della tutela da un tipo di emarginazione sociale.* Quella del lavoratore sfruttato è una storia diversa, a ragione potrebbe dirsi "sospesa"<sup>197</sup>, inquadrata nel ritratto comune di chi è stato reso mancante dell'unica e particolare fase finale di formazione della sua personalità identitaria, voluta sociale pure dalla Legge delle leggi. A riscontrarsi è "solo" il danno al suo completamento di realizzazione costituzionale, quando il tipo di lavoro creato col fatto di evento sociale di caporalato "diminuisce" la persona all'interno di uno stato di emarginazione sociale percepibile astrattamente dall'esterno attraverso la visione delle condizioni normalmente capaci di creare un *allontanamento*, un' *assenza* – che è mancanza – *di possibilità di relazioni sociali*. La simmetrica realtà del fatto interiore segue a dargli la concretezza di uno *stato di bisogno* che *esiste* nel comportamento relazionale sociale assunto dal lavoratore sfruttato, diventato pressoché assente o sensibilmente ridotto, rispetto a quello preesistente disponibile nel suo patrimonio di potenzialità.

Non è dunque questione di «povertà», con cui enfatizzare una carenza quantitativa di risorse economiche, né di «privazione relativa», con cui porre l'accento sulla qualità delle condizioni di vita. È in gioco la più estesa nozione di «esclusione sociale», un concetto riferito solo in parte alla precarietà materiale della povertà economica relativa. La nozione incorpora anche l'elemento dinamico del processo di emarginazione, di come, lungo il corso delle proprie vite, gli individui finiscano per essere esclusi e posti ai margini rispetto a molteplici aspetti della vita sociale e di comunità<sup>198</sup>. Benché a livello europeo non esista attualmente una definizione condivisa di «esclusione sociale», la natura multidimensionale del concetto, difatti, non è stata mai messa in discussione: «I processi di esclusione, nella loro essenza, sono dinamici e multidimensionali. Sono legati non solo alla disoccupazione e/o al basso red-

---

prostituta sfruttata entro un contesto schiavistico o para-schiavistico.

<sup>197</sup> V. GALLINO, *Vite rinviate. Lo scandalo del lavoro precario*, Roma-Bari, 2014, 39. Con riferimento in genere alla classe dei precari, cfr. STANDING, *Precari. La nuova classe esplosiva*, Bologna, 2012, che parla di vite in «stand by».

<sup>198</sup> In tema, SHAW-DORLING-DAVEY SMITH, *Poverty, social exclusion, and minorities*, in Marmot-Wilkinson, *Social determinants of Health*, New York, 1999; SARACENO, *Rapporto sulle politiche contro la povertà e l'esclusione sociale*, Roma, 2002.

dito, ma anche alle condizioni abitative, ai livelli di istruzione, alle opportunità, alla salute, alla discriminazione, alla cittadinanza e all'integrazione nella comunità locale»<sup>199</sup>.

Gli stessi studi<sup>200</sup> ne conteggiano il lavoro a fattore determinante centrale. Lo classificano come una dimensione essenziale della produzione della ricchezza, con conseguente impatto sulle condizioni e lo stile di vita, sulle opportunità, e lo considerano elemento che contribuisce alla formazione di un'identità sociale e ad alimentare l'autostima, costituendo il criterio più importante di stratificazione sociale: «è l'ambito entro cui si manifestano alcune delle più importanti esperienze sociali e psicologiche»<sup>201</sup>. Si profila così l'aspetto eziologico dei processi sociali e organizzativi del lavoro rispetto allo stato di benessere dei soggetti coinvolti, con uno stimolo cruciale all'orientamento della ricerca verso tali tematiche prodotto dagli studi sullo stress<sup>202</sup>, alla luce del dato per cui la partecipazione alle diverse forme di interazione sociale ha un riflesso immediato nella mente degli individui, sia sul piano cognitivo sia su quello emotivo e affettivo, potendo produrre fattori di stress (*stressors*) capaci di indurre negli individui una tensione (*strain*) alla quale corrisponde, da un lato una reazione psicologica costituita da ansia, frustrazione, collera o risentimento, dall'altro un'eventuale insorgenza patologica psico-fisica.

Il primo studio specifico sullo stress, proposto da Selye<sup>203</sup>, in questo senso è decisivo, definendolo come «la reazione aspecifica del corpo a qualunque esigenza gli venga imposta», che permette di fronteggiare eventi stressanti (endogeni o esogeni) piacevoli o spiacevoli, tentando di raggiungere un adattamento alla nuova situazione. Lo scopo della reazione adattiva allo stress - nota Selye - è esattamente questo: ristabilire l'equilibrio dell'ambiente interiore («omeostasi») che viene compromesso dall'attivazione della reazione agli sti-

<sup>199</sup> V. VANNONI-COIS, *L'emarginazione sociale*, 32, in *Diseguaglianze di salute in Italia*, a cura di Costa-Spadea-Cardano, in *Epidemiologia & Prevenzione*, 2004, 28, 3, 32.

<sup>200</sup> Si tratta di analisi che approfondiscono, in particolare, il legame tra lavoro e «un maggior rischio per la salute in presenza di condizioni di rischio e fattori ambientali di esposizione». V. MARMOT-FEENEY, *Work and health: implications for individuals and society*, in Blane-Brunner-Wilkinson, *Health and Social Organization*, London, 1996.

<sup>201</sup> Chiara MARINACCI-COIS, *Il lavoro*, in *Diseguaglianze di salute in Italia*, cit., 40 s.

<sup>202</sup> Cfr. MARMOT-FEENEY, *Work and health*, cit.

<sup>203</sup> SELYE, *La sindrome di adattamento*, Milano, 1955.

moli garantendo un ripristino dell'io e della persona<sup>204</sup>. Tra i meccanismi inseriti in questo tipo di processo, compare – ampiamente accreditato, ficcante per la presente analisi – quello della cosiddetta «privazione relativa», *un senso di squilibrio percepito da ciascun individuo in virtù della propria posizione come membro di un gruppo o in ragione della posizione, all'interno della società, del proprio gruppo di appartenenza*<sup>205</sup>, che dimostra di tendere ad intensificarsi con la diminuzione delle opportunità sociali, in dettaglio quelle di mobilità sociale connesse all'ambito lavorativo e professionale<sup>206</sup>. Ovvero, sarebbe tale struttura di opportunità ad influenzare il rapporto tra aspirazioni e realizzazioni, definendo così l'intensità del senso di privazione relativa e le sue conseguenze: quali che siano le aspirazioni di ascesa sociale di un individuo, le probabilità di concretizzarle variano difatti in ragione della classe sociale cui esso appartiene, ricostruibile per lo più proprio sul confine del tipo di attività lavorativa esercitata<sup>207</sup>.

Una simile rete di connessioni logiche ha persuaso letteratura scientifica ed indagini epidemiologiche a convergere su di un'ultima conclusione, di portata generalizzante, decisiva per il progetto esegetico sul delitto di c.d. caporalato portato avanti fin qui: *l'esposizione a fattori stressanti nell'ambiente esterno di lavoro induce ad un complesso di fattori disadattivi interni all'individuo implicanti la perdita del proprio essere uomo totale*<sup>208</sup>. Più chiaramente, in una situazione di disadattamento l'individuo tende a reagire attraverso lo sradicamento dal nucleo familiare, l'allontanamento dal proprio ambiente di vita, dai propri interessi ed affetti, sicché quell'antecedente diviene causa di isolamento, chiusura di sé, alienazione dalla realtà esterna. Ciò significa non solo che il lavoro viene contato come uno dei maggiori fattori stressanti per l'uomo, e non implica esclusivamente che la necessità di una motivazione, la ricerca di uno scopo verso cui indirizzare le proprie energie, si osserva a potenziale

---

<sup>204</sup> SELYE, *Stress senza paura*, Milano, 1976.

<sup>205</sup> RUNCIMAN, *Ineguaglianza e coscienza sociale. L'idea di giustizia sociale nelle classi lavoratrici*, Torino, 1972.

<sup>206</sup> COBALTI-SCHIZZEROTTO, *La mobilità sociale in Italia*, Bologna, 1994.

<sup>207</sup> WILKINSON, *Unhealthy societies. The afflictions of Inequality*, London, 1996.

<sup>208</sup> LEUZZI, *Studio sperimentale sulla reazione da stress e pseudodemenza senile*, in *Psicofenia*, 1998, 1, 69-94. V. anche GALLINO, *Le disuguaglianze sociali*, in *Manuale di Sociologia*, Torino, 1994; NEUGARTEN, *Studi sulla Personalità*, in *Longevità*, 1960, 6.

condizione frustrante ove non si concluda positivamente. Il concetto di chiusura appare altro, nitido ed esplicito tanto quanto cruciale ai nostri fini: non è *causa di stress* l'assenza di occupazione e di impegno di per sé, ma il *non aver appagato la necessità di trovare un lavoro che ci soddisfi e che realizzi le nostre aspettative*<sup>209</sup>.

Scorrono le scene di vite interrotte, lavoratori dei più vari settori, dall'agricoltura, al terziario, i cui tipi di attività li contornano di condizioni quotidiane penose, ma *solo in un certo senso disumanizzanti*, separate da *quelle dei veri schiavi* in cui la desocializzazione ha radici ben diverse, e ben più profonde, *costruite* sulla violenza fisica e morale, sulla minaccia, sull'inganno, sulla vulnerabilità. *Queste*, invece, sono scene in cui fanno da padroni orari di lavoro di per sé "destrutturati", perché variabili anche improvvisamente - nei giorni, nelle settimane, nelle stagioni -, ed eccessivamente prolungati; attività fisicamente molto impegnative, comportanti o meno sforzi elevati rispetto a carichi da mobilitare; intellettivamente assorbenti per la continuità di attenzione pretesa o per la pluralità di incessanti incombenze da adempiere; ambienti di lavoro particolarmente stancanti, favorevoli ad uno continuo stato di tensione in quanto poco protetti, permanentemente esposti al rumore oppure ad una luminosità fortemente fastidiosa<sup>210</sup>. La "porosità" dei tempi, dei modi, delle tensioni, la barriera di condizioni economiche limitanti, che derivano dal tipo di lavoro prestato, non lasciano così alla persona uno spazio realistico per altre attività<sup>211</sup>, o lo restringono patentemente rispetto al ventaglio preesistente, diventando ostacoli concreti alla partecipazione alla vita sociale nei suoi plurimi risvolti - ricreativi, sportivi, o culturali -, che richiede una adeguata disponibilità economica, per alcuni aspetti una decorosa condizione abitativa, comunque una disponibilità quantitativa e qualitativa di tem-

---

<sup>209</sup> Approfondisce l'analisi del lavoro di questo settore TULLINI, *L'economia delle piattaforme e le sfide del diritto del lavoro*, in *Ec. soc. reg.*, 2018, 40.

<sup>210</sup> FELLINI, *Il terziario di consumo. Occupazione e professioni*, Roma, 2017, 168, 143.

<sup>211</sup> Sul punto v. DE SIMONE, *La dignità del lavoro e della persona che lavora*, in *Gior. dir. lav. rel. ind.*, 2019, 655; nonché ID., *La dignità del lavoro tra legge e contratto*, Intervento a Giornate di studio Adilass "Persona e lavoro tra tutele e mercato", Udine 13-14 giugno, 2019, 58. Sotto questo profilo v. anche ALOISI-DE STEFANO, *Il tuo capo è un algoritmo. Contro il lavoro disumano*, Roma-Bari, 2020, 41 ss.

po<sup>212</sup> consona da dedicargli, ed ancora una certa disponibilità emotiva a condividere con altri le proprie esperienze e le esperienze comuni. Le condizioni indicizzate si presentano così, agli occhi di chi osserva, a dare ragionevole spiegazione di una scelta successiva di vita progressivamente isolata, in cui la desocializzazione rende “invisibili” Persone che lavorano, non tanto per via della loro condizione giuridico-contrattuale, ma in quanto – finite le lunghe ore di lavoro – si disperdono “nel nulla”, «spariscono agli occhi della gente del posto, di fatto relegati ai margini della società e della partecipazione alla vita pubblica, non solo in maniera simbolica, ma anche fisica»<sup>213</sup>. E si dimostrano condizioni naturalmente-necessariamente protratte, prolungate, in diretta correlazione con l’astratta loro forza dinamica a produrre l’effetto offensivo tipizzato<sup>214</sup>: la fragilità della persona nella dimensione relazionale<sup>215</sup>, la sua effettiva “irrisoluzione” come tale<sup>216</sup> una volta privata, dal lavoro, «di una trama definita cui poter fare riferimento», per cui «il tempo che [le] resta [...] al di fuori [...] non può che risultare perso, dissipato»<sup>217</sup>.

Adesso, il compito di valutare se si versi nel primo o nel secondo caso di *tipo di lavoro* – servile o sfruttato – non è più *inevitabilmente rimesso* al «saggio intuizionismo del giudice»<sup>218</sup>. Il grado di gravità dello sfruttamento che connota il contesto del caporalato si appresta infatti a svolgere un nuovo ruolo selet-

<sup>212</sup> Segnala lavori che impegnano, suo malgrado, tutte le energie psichiche e intellettuali del lavoratore, DURAND, *La chaîne invisible. Travailler aujourd’hui: flux tendu et servitude volontaire*, Paris, 2004, 61.

<sup>213</sup> Usando in opposto scenario una parte – adattabile – del fraseggio di CARLINI, *Le voci dei migranti*, cit., 106.

<sup>214</sup> Sul profilo, con la diversa conclusione nel senso di reato abituale o comunque destinato a perdurare per un periodo di tempo limitato, rispetto all’ampiezza del lavoro servile, SEMINARA, *Sui confini*, cit., 34. Qualifica invece il reato *ex art. 603-bis c.p.* come eventualmente abituale MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., 335; mentre lo intendono eventualmente permanente FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 193 s.

<sup>215</sup> Si confà a questa immagine la descrizione riportata dal Giudice rispetto al noto caso Uber Italy, v. Trib. Milano, Sez. mis. prev., decreto 28 maggio 2020, n. 9, in *www.sistemapenale.it*, 2 giugno 2020, con nota di MERLO, *Sfruttamento dei riders: amministrazione giudiziaria ad Uber per contrastare il “caporalato digitale”*. Su quest’ultimo provvedimento si vedano inoltre le osservazioni di ESPOSITO, *Gig economy e recupero della legalità*, in *www.lageislazionepenale.eu*, 31 luglio 2020: ai lavoratori erano dettati ai lavoratori ritmi sempre più intensi e frenetici, secondo fasce orarie che non consentivano comunque di riposare o di dedicarsi ad altro.

<sup>216</sup> Per considerazioni generali sulle condizioni umane del lavoratore v. REYNERI, *Introduzione alla sociologia del lavoro*, Bologna, 2017, in part. 224.

<sup>217</sup> STANDING, *Precari*, cit., 203.

<sup>218</sup> GIUNTA, *Il confine incerto. A proposito di “caporalato” e lavoro servile*, cit., 3.

tivo, prettamente interno<sup>219</sup>, servente a riconoscere integrata la tipicità offensiva ed a connotare l'implicata offesa del senso di maggiore o minore gravità dell'emarginazione sociale ricollegabile al contesto. Si conta la durata del dilungarsi delle condizioni "escludenti"; la bastevolezza ad emarginare il lavoratore di uno solo degli indici, tanto incisivo da evidenziarsi di per sé dirimente (emblematica, una retribuzione che abbia lasciato al lavoratore ben poco per riuscire a soddisfare altro, dopo le esigenze strettamente necessarie), o l'occorrenza, invece, dell'insieme di più indici prescritti per definire un ambiente atto ad incidere effettivamente sulla proiezione relazionale della vittima; infine si "misura" la contrazione della partecipazione alla vita sociale.

Tutti *viviamo* di relazioni, ma occorre comprendere in che senso. Perché *tra viverle* nel senso di agirle, rappresentarsele, concettualizzarle come fenomeno individuale o comunitario, e *viverle* nel senso di *pensarle, capirle emozionalmente* mentre si interviene e si prende parte ad esse, *c'è differenza*<sup>220</sup>: è la distanza dalla reificazione alla libertà, dalla miseria alla nobiltà di una Persona che lavora.

Le luci ora si spengono, si chiude il sipario di una riflessione che ha lasciato sul palcoscenico della norma delittuosa una differente realtà umana, composta da un tipo di reato di evento e dalla sua offesa reale al bisogno di socialità dell'uomo costituzionale. E che lascerà ad altri interpreti di continuare a ripensarla.

---

<sup>219</sup> Lo vuole "esterno", a costruire il perimetro tra più grave sfruttamento schiavista-servile e meno grave sfruttamento lavorativo ex art. 603 bis c.p., GIUNTA, *Il confine incerto. A proposito di "caporalato" e lavoro servile*, cit., 4.

<sup>220</sup> Pensieri e parole riformulati dalle considerazioni spesa in proposito da PANICCIA, *Individuo e individualismo come categorie emozionali entro una cultura della convivenza che propone rischi di emarginazione*, in *Quad. riv. psicol. clinica*, 2013, 2, 1.